

Sindacale

- S62-25 - Cassazione penale, sentenza n.15697/2025: condannato il datore di lavoro che non abbia adempiuto all'obbligo formativo - La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso ai danni di un lavoratore a cui non sia stata impartita una formazione sufficiente e adeguata
- S63-25 - Ministero del lavoro: pubblicazione dei decreti attuativi del bonus giovani e del bonus donne – Decreto Coesione - Pubblicati i decreti attuativi del bonus giovani e del bonus donne introdotti dal decreto Coesione
- S64-25 - Inps, circolare n 90/2025: Decreto attuativo Bonus Giovani – Decreto Coesione - Fornite dall'Inps le indicazioni operative sul Bonus Giovani introdotto dal decreto Coesione
- S65-25 - Inps, circolare n 91/2025: Decreto attuativo Bonus Donne – Decreto Coesione - Fornite dall'Inps le indicazioni operative sul Bonus Donne introdotto dal decreto Coesione

Fiscalità

- F32-25 - I nuovi codici ATECO 2025 - Classificazione ATECO 2025: dal 1° aprile sono operativi i nuovi codici
- F33-25 - Agevolazione prima casa: il nuovo termine di due anni vale anche retroattivamente - L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la proroga a due anni del termine per rivendere la prima casa mantenendo le agevolazioni fiscali ha efficacia retroattiva

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U47-25 - Conferenza di servizi: estese fino al 31 dicembre 2026 le regole accelerate - Il Decreto-legge 25/2025, convertito dalla Legge 69/2025, prevede importanti semplificazioni per tutte le conferenze di servizi indette fino alla fine del 2026, comprese quelle relative alle opere finanziate con fondi del PNRR

Lavori Pubblici

- LL.PP.21-25 - Responsabilità erariale: prorogata al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale - La norma, introdotta inizialmente nel 2020 e più volte rinnovata, stabilisce che la responsabilità per danno erariale sia limitata esclusivamente alle condotte dolose, escludendo pertanto la colpa grave per amministratori, dipendenti pubblici e soggetti privati incaricati della gestione di risorse pubbliche. Tale limitazione non si applica nei casi di danni provocati da omissioni o inerzia del soggetto interessato

Sicurezza e normativa tecnica

- N16-25 - Decreto sicurezza: modificato il D.lgs. n.81/2015 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sicurezza che apporta una modifica all'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 in materia di apprendistato professionalizzante
- N17-25 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 62° elenco dei soggetti abilitati - Pubblicato il sessantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- N18-25 - Garante privacy: NO alla geolocalizzazione dei dipendenti in smart working - Sanzionata dal Garante un'azienda per aver rilevato la posizione geografica di alcuni dipendenti durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile

Varie

- V9-25 - Biennale di Venezia 2025, il settore delle costruzioni fa un passo nel futuro - Umanoidi, robot, intelligenza artificiale e nuove progettualità: il padiglione della filiera Fondamentale guarda al futuro del settore. La presidente dell'Ance, Federica Brancaccio: "Una sfida da vincere tutti insieme". Le dodici sigle della filiera delle costruzioni insieme agli enti bilaterali Formedil e Sanedil a sostegno del progetto speciale Construction Futures
- V10-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 3-2025 - Basilicata e Lazio recepiscono la nuova modulistica adeguata al cd. DL "Salva Casa". La Puglia vara una legge sull'intelligenza artificiale

S62-25 - Cassazione penale, sentenza n.15697/2025: condannato il datore di lavoro che non abbia adempiuto all'obbligo formativo

La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso ai danni di un lavoratore a cui non sia stata impartita una formazione sufficiente e adeguata

La Corte di Cassazione, sez. 4 penale, con la sentenza n. 15697/2025 si è pronunciata sulla responsabilità del datore di lavoro derivante dal mancato adempimento dell'obbligo di formazione dei lavoratori.

Nel caso di specie, relativo all'accertamento di un infortunio sul lavoro occorso ai danni di un lavoratore impegnato nella movimentazione manuale di carichi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro convenuto avverso la sentenza di condanna emanata dalla Corte d'Appello territorialmente competente.

L'addebito di colpa nei confronti dell'imputato era stato individuato dai giudici di secondo grado nell'imprudenza, negligenza e imperizia e violazione degli artt. 18, comma 1 lett. f), 37 comma 1 e 169 comma 1 del D.lgs. n.81/08, per aver omesso di formare adeguatamente il lavoratore e di impartirgli disposizioni sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi manuali.

In via preliminare, la Corte di Cassazione ha richiamato le disposizioni di cui agli artt. 2 e 299 del D.lgs. n.81/2008 che definiscono la qualifica di datore di lavoro e l'esercizio di fatto dei relativi poteri direttivi. In particolare, la Corte ha ribadito che « la posizione di garanzia in tema di debito di sicurezza antinfortunistica deve essere riferita anche solo all'assunzione della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore e su cui i terzi fanno affidamento» ritenendo il legale rappresentante di una società, anche qualora rivestisse la carica di prestanome, destinatario degli obblighi di protezione antinfortunistica.

In secondo luogo, con specifico riferimento alla prevedibilità e alla prevenibilità dell'infortunio, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'omessa formazione e il verificarsi dell'evento lesivo, confermando quanto stabilito dalla Corte di merito che aveva ritenuto responsabile il datore di lavoro «per non avere ottemperato all'obbligo di fornire al lavoratore assunto una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni a cui è addetto».

A riguardo, la Corte di Cassazione ha, inoltre, richiamato le disposizioni di cui all'art. 2, lettera aa), bb) e cc) del D.lgs. n. 81/2008, chiarendo la diversa portata delle nozioni di "formazione", "informazione" e "addestramento" dei lavoratori.

In conclusione, laddove il datore di lavoro non adempia a quest'obbligo, l'omessa formazione potrà essere considerata causa dell'infortunio verificatosi derivante dalla mancata consapevolezza da parte del lavoratore dei rischi connessi alla lavorazione da eseguire.

Per quanto non espressamente ivi riportato e per una disamina completa del testo, si rinvia alla lettura della sentenza.

S63-25 - Ministero del lavoro: pubblicazione dei decreti attuativi del bonus giovani e del bonus donne – Decreto Coesione

Publicati i decreti attuativi del bonus giovani e del bonus donne introdotti dal decreto Coesione

Si fa seguito alle comunicazioni sulla emanazione dei decreti attuativi del Bonus Giovani (vedasi notizia S53-25 di ANCE FVG Informa n°15/2025) e del Bonus Donne (vedasi notizia S52-25 di ANCE FVG Informa n°15/2025) (articoli 22 e 23 del c.d. decreto Coesione), per informare che, il 9 maggio scorso, i predetti decreti sono stati pubblicati sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro, a seguito della conclusione dell' iter previsto presso gli organi di controllo.

Inoltre, sul medesimo portale istituzionale, sono disponibili le slide illustrative dei predetti bonus.

BONUS DONNE

*D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
attuativo dell'art. 23 del Decreto Coesione
(D.L. 7 maggio 2024, n. 60)*



Bonus donne

Beneficiari

Datori di lavoro privati

Tipologia di incentivo

Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ad esclusione di premi e contributi Inail

Importo previsto

Massimo **650 euro**
su base mensile per ciascuna assunzione a tempo indeterminato



Bonus donne

Tipologie

Donne **prive di un impiego regolarmente retribuito da 2 anni**, ovunque residenti

Donne **prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi**, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

Donne occupate nelle **professioni o settori ad alta disparità** occupazionale di genere, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Periodo di applicazione

**Dal 1° settembre 2024
al 31 dicembre 2025**

A decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, **esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso** all'avvio della procedura Inps

**Dal 1° settembre 2024
al 31 dicembre 2025**

Durata

24 mesi

24 mesi

12 mesi



Bonus donne

Vincoli e condizioni

- ♦ Rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, art. 23, D.L. n. 60/2024
- ♦ Rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027
- ♦ Incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nell'anno precedente
- ♦ Possesso del DURC e conformità con gli altri obblighi di legge previsti dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006



Bonus donne

Vincoli e condizioni in area ZES*

** In aggiunta alle previsioni generiche*

- ♦ L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE
- ♦ Il datore di lavoro non deve aver proceduto, **nei 6 mesi precedenti all'assunzione**, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
- ♦ L'invio della comunicazione telematica all'INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto deve avvenire prima dell'assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato **entro 10 giorni** dall'accoglimento della domanda (termine perentorio)



Bonus donne

Esclusioni

- ◆ Rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
- ◆ Imprese in difficoltà (Regolamento UE n. 2014/651)
- ◆ Datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato

Cumulabilità e incompatibilità

- ◆ **NON cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
- ◆ Compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell'Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023), prorogata fino al 2027



Bonus donne

Come fare per

Domanda telematica all'Inps. Deve contenere:

- A** dati identificativi dell'impresa;
- B** dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere;
- C** tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- D** retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- E** dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Grazie

BONUS GIOVANI

*D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
attuativo dell'art. 22 del Decreto Coesione
(D.L. 7 maggio 2024, n. 60)*

Bonus giovani



Beneficiari

Datori di lavoro privati

Incentivo Contributivo

Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, ad esclusione di premi e contributi Inail

Tipologie

Assunzione di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato o trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

Soggetti

Lavoratori che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato



Bonus giovani

Importi previsti

- ◆ Massimo **500 euro**

su base mensile per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, **ovunque residente**

- ◆ Massimo **650 euro**

su base mensile per ciascun lavoratore operativo nelle sedi aziendali ubicate nelle regioni dell'area **ZES** (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

◆ *L'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali*

Bonus giovani



Beneficiari

Persone mai impiegate a tempo indeterminato e sotto i 35 anni di età al momento dell'assunzione o della trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, **ovunque residenti**

Persone mai impiegate a tempo indeterminato e sotto i 35 anni di età al momento dell'assunzione o della trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, se **sede di lavoro in area ZES**

Periodo di applicazione

**Dal 1° settembre 2024
al 31 dicembre 2025**

A decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, **esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso** all'avvio della procedura Inps

Durata

24 mesi

Bonus giovani



Vincoli e condizioni

- ♦ Rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, art. 22, D.L. n. 60/2024
- ♦ Rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027
- ♦ **Nei 6 mesi precedenti l'assunzione**, i datori di lavoro non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva
- ♦ Possesso del DURC e conformità con gli altri obblighi di legge previsti dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006

In aggiunta, in area ZES

- ♦ L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE
- ♦ L'invio della comunicazione telematica all'INPS con la richiesta di accesso al beneficio previsto deve avvenire prima dell'assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato **entro 10 giorni** dall'accoglimento della domanda (termine perentorio)

Bonus giovani



Esclusioni

- ◆ Rapporti di lavoro domestico e di apprendistato
- ◆ Imprese in difficoltà (Regolamento UE n. 2014/651)
- ◆ Datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato

Cumulabilità e incompatibilità

- ◆ **NON cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
- ◆ **Compatibile**, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell'Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023), prorogata fino al 2027



Bonus giovani

Come fare per

Domanda telematica all'Inps. Deve contenere:

- A** dati identificativi dell'impresa;
- B** dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- C** tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- D** retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- E** indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Grazie

S64-25 - Inps, circolare n 90/2025: Decreto attuativo Bonus Giovani – Decreto Coesione

Fornite dall’Inps le indicazioni operative sul Bonus Giovani introdotto dal decreto Coesione

Con la circolare n. 90/2025, l’Inps fornisce le indicazioni operative relative al Bonus Giovani, di cui all’art. 22 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, a seguito della pubblicazione del relativo decreto attuativo emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, si segnala che, nel paragrafo 9 della circolare “ Procedimento di ammissione agli incentivi. Adempimenti dei datori di lavoro ”, l’Istituto comunica che, al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero in esame deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo di istanza on-line, disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.

Tale modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025 .

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell’impresa;
- b) dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- c) tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- d) importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
- e) indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

Con specifico riferimento all’esonero di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione (ossia quello previsto per le assunzioni di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato), l’Istituto precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione (ossia quello previsto per le assunzioni relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), che per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Al riguardo, il decreto attuativo, all’articolo 4, comma 3, in conformità a quanto specificato nell’autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 e al criterio di cui al par. 11 dell’Employment Aid Communication del 2009, ha espressamente disposto che la domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare, per le domande di attribuzione dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare, che per quel datore di lavoro, sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf (art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere, nelle ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, l'Istituto evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria, entro il termine perentorio di 10 giorni (cfr. l'art. 4, comma 3, del decreto attuativo).

Nel suddetto periodo temporale, l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo, laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

L'Istituto precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L'Istituto invita, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo.

L'Inps evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto attuativo.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare

massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

L'Istituto precisa, inoltre, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.

Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e dell'INL, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici (cfr. l'art. 5, comma 2, del decreto attuativo).

Al riguardo, l'Inps precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente degli esoneri contributivi sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, ove il fatto costituisca reato (cfr. l'art. 5, comma 1, del decreto attuativo).

Per l'illustrazione dettagliata dell'esonero e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens, si rinvia alla circolare riportata di seguito.

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma,

Circolare n. 90

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Bonus Giovani. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, si illustrano gli esoneri contributivi totali in favore dei datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono, o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani che, alla data dell'assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto trentacinque anni*

di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e si forniscono, indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

INDICE

1. *Premessa*
2. *Datori di lavoro che possono accedere agli incentivi*
3. *Rapporti di lavoro incentivati*
4. *Assetto e misura degli incentivi*
5. *Condizioni di spettanza degli incentivi*
 - 5.1 *Condizioni generali*
 - 5.2 *Condizioni specifiche*
6. *Condizioni per il riconoscimento del diritto agli incentivi. Casi particolari*
7. *Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato*
 - 7.1 *Incentivo previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024*
 - 7.2 *Incentivo previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024*
8. *Coordinamento con altri incentivi*
9. *Procedimento di ammissione agli incentivi Adempimenti dei datori di lavoro*
10. *Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens*
11. *Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens*
12. *Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens*
13. *Istruzioni contabili*

1. Premessa

Allo scopo di incrementare l'occupazione giovanile stabile, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (di seguito, anche decreto Coesione), all'articolo 22, rubricato "Bonus Giovani", ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Nello specifico, il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 22, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai

quali il quadro normativo già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che alla data dell'assunzione o della trasformazione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa.

La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 7 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 60/2024 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto-legge, inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, fermi restando i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto Coesione, prevede il riconoscimento del Bonus Giovani anche in favore dei datori di lavoro privati che assumono, o trasformano il contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, lavoratori per prestare effettivo servizio in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, sempre nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 7 dell'articolo 22 del decreto Coesione e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge n. 60/2024, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero in argomento, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 7.

Infine, come chiarito dal comma 11 dell'articolo 22, l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al riguardo, si precisa che l'autorizzazione della Commissione europea è necessaria con riferimento al solo disposto di cui all'articolo 22, comma 3, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari e differenziato nell'entità per i datori di lavoro che operano nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

La misura disciplinata dall'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, invece, essendo misura generalizzata, senza alcun profilo di selettività, non necessita della citata preventiva autorizzazione (cfr. il successivo paragrafo 7 della presente circolare).

Pertanto, la Commissione europea, con la decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in trattazione per le

assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate da tale ultima data fino al 31 dicembre 2025 con le modalità illustrate al successivo paragrafo 9 della presente circolare.

Tanto rappresentato, a seguito della pubblicazione in data 9 maggio 2025 nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2025 (di seguito, decreto attuativo), di cui al citato comma 10 dell'articolo 22, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le misure in argomento e si forniscono istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

2. Datori di lavoro che possono accedere agli incentivi

Gli esoneri contributivi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 60/2024 sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo¹.

Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 500 euro mensili, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L'esonero contributivo di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 650 euro mensili, riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, fino al 31 dicembre 2025, purché siano rispettate le modalità di richiesta dell'agevolazione previste all'articolo 4, comma 3, del decreto attuativo, ossia che la domanda di riconoscimento dell'esonero venga effettuata prima di procedere all'assunzione/trasformazione (cfr. il paragrafo 9 della presente circolare).

¹ Con riferimento all'individuazione dei datori di lavoro privati si rinvia alla circolare n. 40 del 2 marzo 2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.

Entrambe le misure riguardano soggetti che, alla data dell'evento incentivato (assunzione/trasformazione), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Gli esoneri, inoltre, riguardano le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione, per espressa previsione normativa, del personale con qualifica dirigenziale.

I benefici, come anticipato in premessa, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024, non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Tuttavia, si chiarisce che l'eventuale presenza di rapporti di apprendistato precedenti all'assunzione/trasformazione incentivata non pregiudica la fruibilità degli esoneri in argomento, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. l'art. 22, comma 2, del decreto Coesione).

Inoltre, considerata la *ratio* sottesa ai benefici in trattazione, consistente nella volontà di incrementare l'occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato².

Gli esoneri contributivi in oggetto sono, invece, applicabili in caso di rapporto di lavoro *part-time*, secondo le indicazioni fornite nel successivo paragrafo 4, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

² Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (*"prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [...] anche [...] in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno"* - cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), tant'è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (*"con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari"* - cfr. l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'an e nel *quantum*, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (*"un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa"* - cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015).

4. Assetto e misura degli incentivi

L'incentivo previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti descritti al precedente paragrafo 1.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

L'incentivo previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 31 gennaio 2025, data dell'autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni descritte al successivo paragrafo 9 (ossia previa presentazione della domanda di riconoscimento dell'esonero prima di procedere all'assunzione/trasformazione, come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto attuativo), fino al 31 dicembre 2025, fermi restando i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22, è riconosciuto per le assunzioni di lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, sempre nei limiti illustrati al precedente paragrafo 1.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro *part-time*, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.

A seguito dell'applicazione delle misure, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dal medesimo articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'articolo 40 dello stesso decreto legislativo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269³, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall'articolo 3, comma quindici, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma sedici dell'articolo 3 della medesima legge prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale mensile (500 euro o 650 euro), dalla fruizione dell'esonero contributivo.

³ L'articolo 6, comma 4, del D.I. n. 95269/2016 prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale si applica l'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, con conseguente esclusione dell'applicazione delle disposizioni relative agli sgravi contributivi.

Poiché, inoltre, gli esoneri contributivi in trattazione operano sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Si fa presente che, nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione in argomento, si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, gli esoneri in trattazione spettano per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dalla data dell'evento incentivato.

Infine, il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 22 in trattazione, l'agevolazione per l'assunzione di giovani spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

In particolare, la fonte europea che concorre al finanziamento della misura in trattazione è la seguente: PN GDL 2021-2027 FSE+ - Priorità 1 "Facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro: politiche occupazionali per i giovani (Occupazione giovanile)" - Obiettivo specifico: ESO4.1 "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; (FSE+)" - Settore di intervento "136. Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani".

Nel dettaglio, i benefici contributivi in trattazione, ai sensi del citato comma 7, sono riconosciuti nei seguenti limiti di spesa:

- 34,4 milioni di euro per l'anno 2024;
- 458,3 milioni di euro per l'anno 2025;
- 682,5 milioni di euro per l'anno 2026;
- 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.

Al riguardo la lettera a) del comma 405 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha disposto che: *"il limite di spesa di cui*

all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2027".

Pertanto, in forza della citata previsione normativa, i limiti di spesa entro cui possono essere riconosciuti i benefici in trattazione sono i seguenti:

- 35,1 milioni di euro per l'anno 2024;
- 474,6 milioni di euro per l'anno 2025;
- 698,4 milioni di euro per l'anno 2026;
- 259,7 milioni di euro per l'anno 2027.

L'Istituto provvede, ai sensi del medesimo comma 7 dell'articolo 22 del decreto Coesione e dell'articolo 6 del decreto attuativo, al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sopra citati, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso agli incentivi e provvede a darne immediata comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

5. Condizioni di spettanza degli incentivi

L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024 prevede che il diritto alla fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura dall'articolo 22 del medesimo decreto-legge.

Infine, per il solo esonero previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è previsto il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato, come dettagliatamente elencate nel successivo paragrafo 7 della presente circolare.

5.1 Condizioni generali

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, espressamente richiamati dall'articolo 22, comma 5, del decreto Coesione, gli esoneri contributivi in argomento non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto –

entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo la quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

2) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera c).

Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, al comma 3, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto precisato dalla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 31, in base alla quale gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all'assunzione nel presupposto fondamentale che gli incentivi medesimi siano esclusivamente finalizzati a creare "nuova occupazione".

Tuttavia, nonostante l'espresso richiamo effettuato dall'articolo 22, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024 al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata delle agevolazioni in argomento ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni di cui alla citata lettera a).

Pertanto, per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell'ambito della presente circolare, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni/trasformazioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, si fa presente che, per gli esoneri in trattazione, non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150/2015, secondo il quale l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.

Nel caso degli esoneri in trattazione, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 60/2024, laddove è previsto che: *"L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo"*, con ciò implicando che, per le successive assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di un lavoratore per il quale l'incentivo sia stato parzialmente fruito, il beneficio è riconosciuto ai successivi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dal requisito dell'assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.

Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

Si chiarisce ulteriormente che, diversamente, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con gli esoneri in oggetto nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata e successiva riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro, l'agevolazione non può essere riconosciuta per la durata residua, operando la preclusione di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 60/2024 (cfr. il successivo paragrafo 5.2).

Inoltre, per le suesposte motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni enunciato dal comma 2 del medesimo articolo 31, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, deve considerarsi assorbito dal disposto del citato comma 4 dell'articolo 22 del decreto Coesione.

Infine, il diritto alla fruizione delle agevolazioni, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al medesimo articolo 1, comma 1175-bis⁴, della legge n. 296/2006: *“Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”*.

5.2 Condizioni specifiche

In relazione ai vincoli specificamente previsti dal decreto Coesione, il diritto alla legittima fruizione delle agevolazioni in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione o della trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). Il rispetto di tale requisito è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata;

2. il lavoratore, nell'arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato⁵. Al riguardo, si precisa che, come previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto Coesione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Analogamente, in considerazione della circostanza che l'esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tale genere a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere – anche in considerazione della specialità della disciplina – non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l'agevolazione. Diversamente, devono considerarsi ostativi al riconoscimento degli esoneri le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerata la

⁴ Il comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

⁵ Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso del suddetto requisito, si ricorda che l'Istituto ha realizzato un'apposita *utility* attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché gli stessi lavoratori, possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle banche dati dell'Istituto e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Con specifico riferimento alle modalità di implementazione e consultazione della suddetta *utility*, si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 40/2018, nonché nel messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019. L'*utility* è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it ed è raggiungibile al seguente percorso: "Lavoro" > "Strumenti" > "Vedi tutti gli strumenti" > "Rapporti a tempo indeterminato – Verifica".

formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione degli esoneri anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda che l'istituto del periodo di prova ha lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l'adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante, il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall'origine;

3. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva (cfr. l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024);

4. i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Al riguardo, si fa presente che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione degli esoneri in capo al nuovo datore di lavoro, l'eventuale revoca del beneficio per violazione del divieto di licenziamento sopra indicato non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l'agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante (cfr. l'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 60/2024).

Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento di entrambi gli esoneri in trattazione gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie in cui assume rilevanza preponderante l'oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

6. Condizioni per il riconoscimento del diritto agli incentivi. Casi particolari

Come sopra chiarito, la fruizione degli esoneri in trattazione è riconosciuta per l'assunzione a tempo indeterminato o per la trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro (cfr. l'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024).

In forza della predetta previsione si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:

1. con riferimento ai rapporti di lavoro *part-time* a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro

sia la medesima. In caso di assunzioni con date differenti, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l'ammissione agli incentivi in argomento, consistente nell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;

2. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1406 del codice civile, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto, in tale caso, si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;

3. analogamente, la fruizione dell'esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile, secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

4. come già precisato nella risposta a interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016 per l'esonero triennale disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e applicato anche con riferimento all'esonero strutturale per l'occupazione giovanile di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, legge di Bilancio 2018) anche gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato⁶.

Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione degli esoneri in commento è che il lavoratore non sia mai stato titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si evidenzia che non impedisce l'accesso all'agevolazione il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a tempo determinato, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Si precisa, al riguardo, che il requisito dell'assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo al lavoratore (come anche il requisito anagrafico) deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti, come espressamente previsto dall'articolo 22, comma 4, del decreto Coesione, se il lavoratore, per il quale è stato già fruito uno degli esoneri in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può comunque fruire dell'agevolazione. In tali ultime ipotesi di riassunzione l'esonero spetta per i mesi residui, indipendentemente, come sopra chiarito, dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Sul punto, si rammenta che, come già anticipato, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l'eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall'inizio del precedente rapporto

⁶ Con riferimento ai rapporti di lavoro dei ciclo-fattorini, c.d. *riders*, come specificato nella circolare n. 7 del 30 ottobre 2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), l'estensione ai *riders* delle tutele di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta una vera riqualificazione di rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati in rapporti di lavoro subordinato.

agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l'esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore (cfr. l'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 60/2024). Pertanto, nelle ipotesi in cui l'agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l'agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che gli esoneri in trattazione trovano applicazione per le sole assunzioni o trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del periodo temporale oggetto di incentivazione e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire delle agevolazioni in argomento, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell'agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale e, quindi, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Con specifico riferimento all'ammontare dell'agevolazione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione per le assunzioni/trasformazioni da instaurare nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, si precisa, infine, che la *ratio* sottesa al riconoscimento di un maggiore importo dell'esonero, consistente nella volontà di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, implica che detto maggiore importo spetta a condizione che il luogo di lavoro permanga nelle regioni previste. Pertanto, laddove il lavoratore venga trasferito in una regione differente rispetto a quelle appartenenti alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, il massimale mensile dell'agevolazione spettante, a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento, viene ridotto a 500 euro. Analogamente, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro per il quale si è iniziato a beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione dovesse cessare, il diritto alla fruizione del beneficio residuo nel maggiore importo previsto spetterà a condizione che il nuovo rapporto di lavoro continui a svolgersi nelle regioni previste dal medesimo articolo 22, comma 3, del decreto Coesione. Nella diversa ipotesi in cui il lavoratore, che abbia iniziato il rapporto di lavoro in una regione differente rispetto a quelle appartenenti alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, venga trasferito in una regione appartenente a tale zona, il massimale mensile dell'agevolazione spettante, per i vincoli legati al finanziamento della misura e all'ammontare di quanto precedentemente autorizzato, rimane fissato a 500 euro.

Con specifico riferimento ai rapporti di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini della corretta determinazione del massimale mensile fruibile deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto nel limite massimo mensile di 650 euro a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione.

Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno e presti la propria attività lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio può essere riconosciuto nel limite mensile di 500 euro.

Le eventuali variazioni del massimale di esonero fruibile per il personale trasferito hanno effetto a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Resta comunque fermo che per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al giorno precedente la data di rilascio dell'apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell'agevolazione, può essere riconosciuto il solo esonero di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, nei limiti di importo di 500 euro mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno. La scelta della misura di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024 può riguardare anche i rapporti di lavoro da instaurare a decorrere dalla data del rilascio dall'apposito applicativo fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, anche per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data di rilascio dell'apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell'agevolazione, rimane ferma la possibilità per il datore di lavoro interessato di accedere alla misura di cui all'articolo 22, comma 1, citato, anche se la sede di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

7.1. Incentivo previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, nel limite massimo di 500 euro mensili, è rivolto all'assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell'intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Più specificamente, il citato esonero costituisce una misura rivolta alla generalità dei datori di lavoro privati, volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la precipua finalità della creazione di forme di occupazione giovanile stabile.

Il beneficio in trattazione si caratterizza, pertanto, come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le sue caratteristiche la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Pertanto, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7.2 Incentivo previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024

Il beneficio contributivo previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024, in quanto differenziato nell'entità e rivolto specificatamente ai soli datori di lavoro che operano nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita dell'autorizzazione della Commissione europea per la sua operatività.

L'articolo 22, comma 11, del decreto Coesione, infatti, specifica che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, si rappresenta che la Commissione europea, con la decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in trattazione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2025.

Ciò premesso, con esclusivo riferimento alla misura di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, si precisa che, in forza dell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, è necessario il rispetto di ulteriori condizioni ai fini della legittima fruizione della stessa.

In particolare, l'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (cfr. l'art. 2, comma 3, del decreto attuativo).

Nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione il calcolo dei costi deve essere effettuato in riferimento all'utilizzatore.

Al riguardo, si precisa che il citato punto 31 prevede che per costi salariali debba intendersi *"l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito"*.

Tenuto conto che i costi salariali comprendono, come sopra precisato, sia la retribuzione che la contribuzione dovuta, il beneficio concretamente fruibile, essendo limitato alla sola contribuzione datoriale dovuta, non può mai superare il 50% dei suddetti costi salariali.

Inoltre, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto attuativo, sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014⁷.

⁷ L'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 definisce l'impresa in difficoltà come *"un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprendente, se del caso, eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci*

Sono altresì esclusi dall'applicazione del beneficio di cui al citato comma 3 dell'articolo 22, come previsto dal medesimo articolo 2, comma 6, del decreto attuativo, *"i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234"* (c.d. clausola Deggendorf).

In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento (UE) n. 651/2014, l'assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, deve, infine, come espressamente previsto dall'autorizzazione della Commissione europea (cfr. il punto 49 dell'autorizzazione), comportare un incremento occupazionale netto.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione *"si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione"*.

Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, come già chiarito nella risposta a interpello n. 34 del 17 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole

abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

L'incentivo, inoltre, in forza del disposto dell'articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Inoltre, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all'assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella risposta a interpellato n. 3/2018, deve essere effettuata in capo all'impresa utilizzatrice.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

In considerazione della natura dell'agevolazione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione quale aiuto di Stato, si rammenta che l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e verrà imputata in capo all'utilizzatore.

8. Coordinamento con altri incentivi

Come espressamente previsto dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 60/2024 e dall'articolo 2, comma 7, del decreto attuativo, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico, l'esonero non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, gli esoneri contributivi in argomento non sono cumulabili con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.

Al riguardo, si conferma che è possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato.

Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione degli esoneri in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 406 a 422, della legge di Bilancio 2025, come espressamente previsto dai commi 411 e 419 della medesima disposizione.

Infine, considerata l'entità della misura degli esoneri in esame, pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, le agevolazioni in argomento non risultano cumulabili con l'incentivo previsto per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, né con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Sempre con riferimento all'eventuale compatibilità degli esoneri in argomento con altri regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina

speciale del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l'applicazione di retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non possono trovare applicazione (cfr. la circolare n. 236 del 30 luglio 1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, si era già esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987, data la specialità dell'impianto normativo del predetto decreto-legge).

In forza della previsione secondo cui gli esoneri non sono cumulabili con "*altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa*", si fa, inoltre, presente che i benefici non sono cumulabili con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

Diversamente, per espressa previsione normativa, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

I benefici in argomento sono inoltre compatibili con l'esonero disciplinato dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

Gli esoneri in trattazione sono, infine, cumulabili con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) e l'esonero parziale per le madri di due o più figli, disciplinato dall'articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2025.

9. Procedimento di ammissione agli incentivi. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani".

Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal **16 maggio 2025**.

Nel modulo di istanza *on-line* devono essere indicate, come previsto l'articolo 4 del decreto attuativo, le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell'impresa;

- b) dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- c) tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;
- d) importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
- e) indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

Con specifico riferimento all'esonero di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, che, come precisato, per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Al riguardo, il decreto attuativo, all'articolo 4, comma 3, in conformità a quanto specificato nell'autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 (cfr. il par. 49) e al criterio di cui al par. 11 dell'*Employment Aid Communication* del 2009 (richiamato anche ai paragrafi 67 e seguenti dell'autorizzazione), ha espressamente disposto che la domanda all'INPS deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare, per le domande di attribuzione dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola *Deggendorf* richiamata al paragrafo 7 della presente circolare;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere, nelle ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (cfr. l'art. 4, comma 3, del decreto attuativo).

Nel suddetto periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Si invitano, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire *pro quota* per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto attuativo.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time*, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici (cfr. l'art. 5, comma 2, del decreto attuativo).

Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente degli esoneri contributivi sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (cfr. l'art. 5, comma 1, del decreto attuativo).

10. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**EG35**", avente il significato di "Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 1 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L621**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 1, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95";
- con il codice di nuova istituzione "**L622**", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 1- D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95".

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**ES35**", avente il significato di "Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 3 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, vengono poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L623**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 3, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95".

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione tramite flussi regolarizzativi che saranno elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

Con particolare riferimento all'esonero "giovani under 30", di cui alla legge di Bilancio 2018, nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (c.d. incentivo GECCO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono, pertanto, valorizzare, secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO");
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

11. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati per usufruire dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, a partire dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono esporre nel flusso Uniemens sezione "ListaPosPA", secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "67", avente il significato di "Bonus Giovani – articolo 22, comma 1, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da settembre 2024 fino al mese precedente l'esposizione del corrente, può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Per esporre il beneficio di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "68", avente il significato di "Bonus Giovani – articolo 22, comma 3, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95";
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia altresì che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l'elencazione recate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro interessato stia già fruendo dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (esonero giovani "under 30" di cui alla legge di Bilancio 2018) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100% in trattazione, deve procedere all'invio di appositi "elementi V1 Causale 5" a sostituzione di ciascuno dei mesi per i quali, a partire da settembre 2024, è stato dichiarato lo sgravio con il precedente codice di recupero, sostituendolo con il codice dell'esonero giovani di cui alla presente circolare.

Al riguardo, si precisa che, al verificarsi di tale condizione, non deve essere effettuato alcun recupero del pregresso nelle denunce di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025 e nell'elemento "E0" deve essere dichiarato esclusivamente l'esonero corrispondente al mese di denuncia.

12. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione devono valorizzare, a partire dalla denuncia di competenza successiva alla pubblicazione della presente circolare, per i lavoratori interessati all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "U5", che assume il significato di "Esonero contributivo Giovani- articolo 22, comma 1, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95."

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse (da settembre 2024 al mese di pubblicazione della presente circolare), per i lavoratori indicati con il <CodAgio> "U5" devono essere valorizzati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U6", che assume il significato di "Arretrati Esonero contributivo Giovani- articolo 22, comma 1, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "U6", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza di settembre 2025 inviata entro il terzo periodo di trasmissione, ossia entro il 30 novembre 2025.

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui al citato articolo 22, comma 3, devono valorizzare, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, per i lavoratori interessati all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgi> il codice Agevolazione "U7", che assume il significato di "Esonero contributivo Giovani- articolo 22, comma 3, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95."

Come espressamente previsto dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 60/2024, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, non verranno accolti i flussi PosAgri che presentano, per lo stesso lavoratore beneficiario dell'esonero in oggetto, altri <CodAgi> incumulabili e/o i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

In fase di trasmissione dei flussi, l'Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

13. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi agli esoneri totali disciplinati dall'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto Coesione, si istituisce il seguente conto nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive):

- GAW37201 - Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono, a tempo indeterminato, personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni di età alla data dell'assunzione o trasformano contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico e apprendistato e per un periodo massimo di 24 mesi - articolo 22, commi da 1 a 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.

Al conto di nuova nomina gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento "L621", "L622", rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati, con riferimento alla misura prevista dal comma 1, e con il codice evento "L623", relativamente alla misura di cui al comma 3, del decreto in esame, secondo le istruzioni operative fornite al paragrafo 10.

Il conto GAW37201 viene utilizzato anche per rilevare contabilmente gli esoneri contributivi spettanti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione <ListaPosPA>, tramite l'esposizione delle somme con i codici recupero "67" e "68" (cfr. il paragrafo 11 della presente circolare).

Parimenti, si fa uso dello stesso conto per la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricolo per l'esonero contributivo previsto dai citati commi 1 e 3 dell'articolo 22 ed esposte nel flusso Uniemens sezione <PosAgri> con i codici agio "U5" e "U6", rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati, con riferimento al comma 1 e con il codice agio "U7", riferito al comma 3, secondo le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 12.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri previsti dalla normativa, saranno tenuti come di consueto dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga

S65-25 - Inps, circolare n 91/2025: Decreto attuativo Bonus Donne – Decreto Coesione

Fornite dall’Inps le indicazioni operative sul Bonus Donne introdotto dal decreto Coesione

Con la circolare n. 91/2025, l’Inps fornisce le indicazioni operative relative al Bonus Donne, di cui all’art. 23 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, a seguito della pubblicazione del relativo decreto attuativo emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, si segnala che, nel paragrafo 8 della circolare “ Procedimento di ammissione agli esoneri. Adempimenti dei datori di lavoro ”, l’Istituto comunica che, al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero in esame deve inoltrare all’INPS la relativa domanda di ammissione tramite il modulo di istanza on-line disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.

Tale modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del citato decreto attuativo, le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell’impresa;
- b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
- c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Con specifico riferimento all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, l’Inps precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati . Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Al riguardo, l’Istituto precisa che il decreto attuativo, in conformità a quanto specificato nell’autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 e al criterio di cui al paragrafo 11 dell’Employment Aid Communication del 2009, ha espressamente disposto che la domanda all’Inps deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni

effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

L'Inps, una volta ricevuta la domanda telematica provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf (art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, l'Istituto evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (cfr. l'art. 4, comma 3, del decreto attuativo).

Nel suddetto periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

L'Inps precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Pertanto, l'Istituto invita i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo. L'Inps evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione delle misure di esonero in argomento, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 12 o 24 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto attuativo.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

L'Inps precisa, inoltre, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e dell'INL, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici (cfr. l'art. 5, comma 2, del decreto attuativo).

Al riguardo, l'Inps precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente degli esoneri contributivi sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (cfr. l'art. 5, comma 1, del decreto attuativo).

Per l'illustrazione dettagliata dell'esonero e per le modalità di esposizione nel flusso Uniemens, si rinvia alla circolare riprodotta di seguito.

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali Direzione Centrale
Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 12 maggio 2025

Circolare n. 91

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Bonus donne. Indicazioni
operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, si illustra l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025, introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e si forniscono indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.*

INDICE

1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere ai benefici
3. Lavoratrici per le quali spettano gli esoneri
4. Rapporti di lavoro incentivati e durata degli esoneri
5. Assetto e misura degli esoneri
6. Condizioni di spettanza degli esoneri
 - 6.1 Incremento occupazionale netto
 - 6.2 Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
7. Coordinamento con altri esoneri contributivi
8. Procedimento di ammissione agli esoneri. Adempimenti dei datori di lavoro
9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
10. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
12. Istruzioni contabili

1. Premessa

Allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (di seguito, anche decreto Coesione), ha introdotto all'articolo 23, rubricato "Bonus Donne", un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 3 del citato articolo 23, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell'assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:

- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere di cui all'articolo 2, punto 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Tali settori e professioni sono *"annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"*, sulla base delle risultanze acquisite dall'ISTAT¹.

Il comma 3 del citato articolo 23 precisa altresì che il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica di tale requisito, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La misura dell'esonero è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 4 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio in oggetto, come previsto dal comma 2 del citato articolo 23, si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014.

¹ Per l'individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2024, cfr. il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 20 novembre 2023, n. 365. Per l'individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2025, cfr. il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 dicembre 2024, n. 3217.

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 23 le modalità attuative dell'esonero sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con l'INPS, in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 23.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto attuativo si evidenzia che l'applicazione della misura nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014, concerne le seguenti donne c.d. svantaggiate:

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere di cui all'articolo 2, punto 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Diversamente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, per le *"donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno"*, la concedibilità dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al riguardo, si evidenzia che la Commissione europea, con la decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero di cui sopra per le assunzioni a tempo indeterminato da instaurare entro il 31 dicembre 2025 con le modalità illustrate al successivo paragrafo 8 della presente circolare.

L'attuazione delle misure di esonero nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 o, in alternativa, della decisione di autorizzazione europea sopra richiamata, comporta conseguenze applicative riguardanti la decorrenza delle misure nonché la durata del regime agevolato, come illustrato nel successivo paragrafo 4 della presente circolare.

Tanto rappresentato, a seguito della pubblicazione in data 9 maggio 2025 nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2025 (di seguito, decreto attuativo), di cui al citato comma 7 dell'articolo 23, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le misure in argomento e si forniscono istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

2. Datori di lavoro che possono accedere ai benefici

Gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo².

Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Lavoratrici per le quali spettano gli esoneri

Gli esoneri contributivi in oggetto spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell'assunzione:

a) siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;

b) risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, *"a far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna"*. L'esonero contributivo in oggetto, pertanto, può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la lavoratrice, priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, sia residente in una delle citate regioni. Al riguardo, si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;

c) siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere secondo il disposto di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014. Le professioni e i settori sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna deve essere assunta o

² Con riferimento all'individuazione dei datori di lavoro privati, si rinvia alla circolare n. 40 del 2 marzo 2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.

in un settore o in una professione presenti nell'elencazione del citato decreto attuativo (cfr. la nota 1 della presente circolare).

Si precisa, al riguardo, che la locuzione "*privo di impiego*" è stata, da ultimo, definita con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato dal richiamato D.M., nonché nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 25 luglio 2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che "*negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione*".

La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita, dunque, non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500,00 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.500,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.

4. Rapporti di lavoro incentivati e durata degli esoneri

Come precisato nei precedenti paragrafi, gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Gli incentivi spettano anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5, e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Per espressa previsione dell'articolo 23, comma 3, del decreto Coesione, come anticipato, il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Considerata la *ratio* sottesa alle agevolazioni in trattazione, consistente nella volontà di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, non rientra, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o

a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato³.

Inoltre, si precisa che le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Con riferimento alla decorrenza e alla durata del periodo oggetto delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, l'attuazione delle misure di esonero contributivo nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 o, in alternativa, della decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025 comporta le seguenti differenti conseguenze applicative.

A) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di aiuti a lavoratori "molto svantaggiati".

Pertanto, l'esonero contributivo è riconoscibile, come espressamente previsto dall'articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto

³ Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (*"prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente [...] anche [...] in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno"* - cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), tant'è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (*"con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari"* - cfr. l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (*"un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa"* - cfr. l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015).

attuativo, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

La durata dell'esonero contributivo, in quanto applicabile a una platea di destinatarie che il regolamento (UE) n. 651/2014 considera "molto svantaggiate", è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

B) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.

L'incentivo è riconosciuto in conformità alla decisione C(2025) 649 *final*, resa dalla Commissione europea in data 31 gennaio 2025 (SA.114799).

Pertanto, la misura può trovare applicazione, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto attuativo, a decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione europea.

Ne consegue che l'esonero contributivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura) e fino al 31 dicembre 2025, purché siano rispettate le modalità di richiesta dell'agevolazione previste nel successivo paragrafo 8 della presente circolare, ossia che la domanda di riconoscimento dell'esonero deve essere effettuata prima di procedere all'assunzione.

La durata dell'esonero contributivo è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

C) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'incentivo, nel caso di specie, è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di aiuti a lavoratori "svantaggiati".

L'esonero contributivo è, pertanto, applicabile, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto attuativo, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

La durata dell'esonero contributivo, in quanto applicabile a una platea di destinatarie che, secondo le indicazioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere considerate "svantaggiate", è pari a dodici mesi dalla data di assunzione (cfr. l'art. 2, comma 3, del decreto attuativo).

Al riguardo, si precisa che l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014, al paragrafo 2, dispone che: *"I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione"*.

Infine, il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

5. Assetto e misura degli esoneri

I benefici previsti dall'articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024 sono pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a **650 euro** su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei citati limiti di cui al precedente paragrafo 1.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **20,96 euro** (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

A seguito dell'applicazione delle misure, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dal medesimo articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale

della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'articolo 40 dello stesso decreto legislativo;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269⁴, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall'articolo 3, comma quindici, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma sedici del citato articolo 3 prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell'esonero contributivo.

⁴ L'articolo 6, comma 4, del D.I. n. 95269/2016, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale si applica l'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, con conseguente esclusione dell'applicazione delle disposizioni relative agli sgravi contributivi.

Poiché gli esoneri contributivi previsti dall'articolo 23 del decreto Coesione operano sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile – gli esoneri contributivi sono calcolati sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 in commento, le agevolazioni per le assunzioni delle donne svantaggiate in trattazione spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

In particolare, la fonte europea che concorre al finanziamento della misura in trattazione è la seguente: PN GDL 2021-2027 FSE+ - Priorità 2 "Avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle donne, nonché di altre persone vulnerabili lontane dal mercato" - Obiettivo specifico: ESO4.1 "Obiettivo specifico: ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)" - Settore di intervento "142. Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro".

Nel dettaglio, i benefici contributivi in trattazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto Coesione, sono riconosciuti nel limite di spesa di:

- 7,1 milioni di euro per l'anno 2024;
- 107,3 milioni di euro per l'anno 2025;
- 208,2 milioni di euro per l'anno 2026;
- 115,7 milioni di euro per l'anno 2027.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), prevede che: *"il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027"*.

Pertanto, in forza della citata previsione normativa, i limiti di spesa entro cui possono essere riconosciuti i benefici in trattazione sono i seguenti:

- 7,5 milioni di euro per l'anno 2024;
- 121,7 milioni di euro per l'anno 2025;
- 225,7 milioni di euro per l'anno 2026;
- 124,8 milioni di euro per l'anno 2027.

L'Istituto provvede, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024 e dell'articolo 4, comma 7, del decreto attuativo, al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sopra citati, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso ai benefici e provvede a darne immediata comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze (cfr. l'art. 4, comma 8, del decreto attuativo).

6. Condizioni di spettanza degli esoneri

Il diritto alla fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al successivo comma 1175-bis del medesimo articolo 1⁵: *"Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione"*;

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. In particolare, gli esoneri contributivi di cui si tratta non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:

⁵ Il comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

- 1) l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all'assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera a);
- 2) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di una lavoratrice mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- 3) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratrici inquadrare a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera c);
- 4) le lavoratrici sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera d).

Inoltre, ai fini della legittima fruizione degli esoneri in trattazione, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, alla lettera e) del comma 1, che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore, e al comma 2, che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui la lavoratrice ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dalla stessa lavoratrice nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Infine, si ricorda che, come previsto al comma 3 del medesimo articolo 31, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al precedente punto 1), si riepilogano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento degli incentivi in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell'ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di licenziamento per riduzione di personale;

- articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto;

- articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, rubricato "Trasferimenti di azienda", in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un'azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento o entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, sempre a titolo esemplificativo, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l'azienda che subentra a un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, il contratto collettivo nazionale del settore multiservizi).

Da ultimo, la legittima fruizione delle agevolazioni per l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate è subordinata al rispetto della condizione specificamente prevista dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024, consistente nella realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione (cfr. il successivo paragrafo 6.1) e al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 e ribadite nella decisione di autorizzazione della Commissione europea, nonché nel decreto attuativo (cfr. il paragrafo 6.2 della presente circolare).

6.1 Incremento occupazionale netto

Come anticipato, ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione, è necessario altresì rispettare la condizione specificamente prevista dal comma 3 dell'articolo 23 del decreto Coesione, consistente nella realizzazione dell'incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'articolo 2, punto 32, del regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione *"si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione"*.

Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, come già chiarito nella risposta a interpello n. 34 del 17 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e come già applicato per altre agevolazioni, deve essere inteso nel senso che il datore di lavoro deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo, eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto, mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa, al riguardo, che le agevolazioni in argomento, in forza del disposto dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono comunque applicabili qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Inoltre, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Si precisa, inoltre, che nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all'assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella risposta a interpello n. 3/2018, va effettuata in capo all'impresa utilizzatrice.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo le prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017.

Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante contratto di somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito. Inoltre, come previsto dal comma 3 dell'articolo 23 in trattazione, "*[...] per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno [...]*".

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece,

la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

La base di computo della forza datoriale per la valutazione dell'incremento occupazionale netto comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché degli altri regolamenti disciplinanti gli aiuti *de minimis*. L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Con specifico riferimento agli esoneri in oggetto, invece, l'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024, nel subordinare la spettanza dei benefici in esame al requisito dell'incremento occupazionale netto, prevede che: "[...] *L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto [...]*".

Pertanto, sulla base del citato disposto, per gli esoneri in trattazione, ai fini del computo della forza datoriale, sono escluse le sole "diminuzioni" del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Dal tenore letterale della disposizione, pertanto, si desume che i datori di lavoro, ai fini della verifica dell'incremento occupazionale netto, possano beneficiare degli "aumenti" della forza aziendale verificatesi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

6.2 Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'articolo 23, comma 2, del decreto Coesione prevede che l'agevolazione per l'assunzione delle donne svantaggiate si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014.

Come già evidenziato, l'applicazione della misura nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 concerne le donne svantaggiate:

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere di cui all'articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Diversamente, per le "*donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno*",

la concessione dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al riguardo, la Commissione europea, con la decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero di cui sopra per le assunzioni a tempo indeterminato da instaurare entro il 31 dicembre 2025, con le modalità illustrate al successivo paragrafo 8 della presente circolare.

Tanto premesso, si precisa che, in forza dell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, per la legittima fruizione dell'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato delle donne svantaggiate, è necessario il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni.

In particolare, l'ammontare dell'agevolazione fruibile, come disposto anche dall'articolo 4, comma 6, del decreto attuativo, non può superare il 50 per cento dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Al riguardo, si precisa che il citato articolo 2, al punto 31, prevede che per "costi salariali" debba intendersi "l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito".

Sul punto, tenuto conto che i costi salariali comprendono, come sopra riportato, sia la retribuzione che la contribuzione dovuta, si rileva che il beneficio concretamente fruibile, essendo limitato alla sola contribuzione datoriale dovuta, non può mai superare il 50 per cento dei suddetti costi salariali.

Resta fermo che, nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, i costi salariali devono essere valutati in capo all'utilizzatore.

La legittima fruizione dell'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è altresì subordinata:

- alla circostanza, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto attuativo, nonché dal punto 29 della decisione di autorizzazione della Commissione europea, che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014⁶;

⁶ L'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 651/2014, definisce l'impresa in difficoltà come: "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre

- alla circostanza, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto attuativo, che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (cfr. l'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, c.d. clausola *Deggendorf*).

Inoltre, con esclusivo riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato riguardanti le "donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno", si rileva che, ai fini della legittima fruizione della misura, la decisione di autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 e il decreto attuativo prevedono il rispetto di due ulteriori requisiti legittimanti, indicati all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto attuativo, ossia che:

- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero in trattazione gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporta, in quanto trattasi di fattispecie in cui assume rilevanza preponderante l'oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

Infine, in considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l'INPS provvede, inoltre, a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l'agevolazione è registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'ammontare dell'agevolazione è imputata in capo all'utilizzatore.

7. Coordinamento con altri esoneri contributivi

Come espressamente previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024 e dall'articolo 2, comma 6 del decreto attuativo, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico, gli esoneri non sono cumulabili con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, gli esoneri contributivi in argomento non sono cumulabili con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione degli esoneri in trattazione, non è possibile godere, per le medesime lavoratrici, della c.d. "Decontribuzione Sud", disciplinata dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 406 a 422, della legge di Bilancio 2025, come espressamente previsto dai commi 411 e 419 della medesima disposizione.

Infine, considerata l'entità della misura degli esoneri in trattazione, pari al 100 per cento dei contributi complessivamente dovuti dal datore di lavoro, le agevolazioni in argomento non risultano cumulabili con l'incentivo previsto per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, né con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20 per cento dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Sempre con riferimento all'eventuale compatibilità degli esoneri in argomento per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate con altri regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del

decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l'applicazione di retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non trovano applicazione (cfr. la circolare n. 236 del 30 luglio 1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, era già stata esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987, data la specialità dell'impianto normativo della predetta legge).

In forza della previsione secondo cui gli esoneri non sono cumulabili con "*altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa*" si fa, inoltre, presente che i benefici in trattazione non sono cumulabili con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

Diversamente, per espressa previsione normativa, le misure sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. l'art. 23, comma 5, del decreto Coesione).

Come espressamente previsto dall'articolo 23, comma 6, per i datori di lavoro che si avvalgono degli esoneri in argomento, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i benefici in trattazione.

Le misure sono inoltre compatibili con l'esonero disciplinato dall'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all'1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

Gli esoneri in trattazione sono altresì cumulabili con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), e l'esonero parziale per le madri di due o più figli di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2025.

8. Procedimento di ammissione agli esoneri. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in

trattazione (cfr. l'art. 23 del decreto-legge n. 60/2024), avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on-line* disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 23- Donne".

Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal **16 maggio 2025**.

Nel modulo di istanza *on-line* devono essere indicate, come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto attuativo, le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa;
- b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
- c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;
- d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Con specifico riferimento all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di *"donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno"*, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

A tale ultimo riguardo, si precisa che il decreto attuativo, all'articolo 4, comma 3, in conformità a quanto specificato nell'autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 (cfr. il paragrafo 49) e al criterio di cui al paragrafo 11 dell'*Employment Aid Communication* del 2009 (richiamato anche ai paragrafi 67 e seguenti dell'autorizzazione), ha espressamente disposto che la domanda all'INPS deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;

- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola *Deggendorf* richiamata al paragrafo 6 della presente circolare;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (cfr. l'art. 4, comma 3, del decreto attuativo).

Nel suddetto periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Si invitano, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.

Ai fini dell'ammissione alla fruizione delle misure di esonero in argomento, l'INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire *pro quota* per tutti i 12 o 24 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto attuativo.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il

tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in *part-time*, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l'interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso l'adozione di specifici protocolli informatici (cfr. l'art. 5, comma 2, del decreto attuativo).

Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente degli esoneri contributivi sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (cfr. l'art. 5, comma 1, del decreto attuativo).

9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto attuativo, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**ED25**", avente il significato di "Esonero contributivo Donne articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in esenzione";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo congruato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L624**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo Donne - articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in esenzione";

- con il codice di nuova istituzione "**L625**", avente il significato di "Arretrati Esonero contributivo Donne - articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in esenzione".

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Per potere esporre l'agevolazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto attuativo (quindi, per le sole assunzioni a tempo indeterminato di "*donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno*"), dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "**EDZE**", avente il significato di "Esonero contributivo Donne articolo 23 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in autorizzazione";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

- nell'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore "PROTOCOLLO".

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L626**", avente il significato di "Conguaglio Esonero contributivo Donne – articolo 23, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in autorizzazione".

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

Con particolare riferimento all'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate pari al 50 per cento dei contributi datoriali (cfr. l'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012), qualora si voglia procedere alla restituzione delle quote di esonero di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 fruita per il medesimo rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso "**M431**" (cfr. il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021), avente il significato di "Restituzione contr. della legge n. 92/2012", e nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

10. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati per usufruire dell'esonero di cui all'articolo 23 del decreto Coesione per le lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, a partire dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono esporre nel flusso Uniemens sezione "ListaPosPA", secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

In particolare, per esporre il beneficio spettante di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto attuativo deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <**AnnoRif**> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <**MeseRif**> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <**CodiceRecupero**> deve essere inserito il valore "**69**", avente il significato di "Bonus Donne – articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in esenzione";

- nell'elemento <**Importo**> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si fa presente che il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da settembre 2024 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente, può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Per esporre il beneficio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto attuativo (quindi, per le sole assunzioni a tempo indeterminato di "donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno") deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <**AnnoRif**> deve essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <**MeseRif**> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <**CodiceRecupero**> deve essere inserito il valore "70", avente il significato di "Bonus Donne – articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in autorizzazione";
- nell'elemento <**Importo**> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia altresì che le agevolazioni riguardano esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l'elencazione recate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

11. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto attuativo devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, per le lavoratrici interessate all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "DA", che assume il significato di "Esonero contributivo Donne- articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in esenzione".

Per dichiarare l'importo spettante dell'esonero relativo alle competenze pregresse, per le lavoratrici indicate con il <CodAgio> "DA" devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "DB", che assume il significato di "Arretrati Esonero contributivo Donne - articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95" in esenzione;
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "**DB**", utilizzato per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell'esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza di settembre 2025 inviata entro il 30 novembre 2025 (data di scadenza del terzo periodo di trasmissione).

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto attuativo, oggetto di autorizzazione della Commissione europea (quindi, per le sole assunzioni a tempo indeterminato di *"donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno"* di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto attuativo), devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, per le lavoratrici interessate all'esonero, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "**Y**";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "**DC**", che assume il significato di "Esonero contributivo Donne - articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in autorizzazione".

Come espressamente previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto Coesione, le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso PosAgri, per la stessa lavoratrice beneficiaria dell'esonero con altri <CodAgio> e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

In fase di trasmissione dei flussi, l'Istituto verifica che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l'attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

12. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi agli esoneri in argomento, disciplinati dall'articolo 23 del decreto Coesione, si istituisce nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – il conto:

- GAW37202 - Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 6 mesi residenti nelle regioni - ZES Unica - del mezzogiorno e da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico e apprendistato- articolo 23, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.

Al conto di nuova istituzione gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento "**L624**", e "**L625**", rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati, e con il codice evento "**L626**", relativamente

alle assunzioni di "donne *prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno*" e oggetto di autorizzazione della Commissione europea, secondo le istruzioni operative fornite al paragrafo 9 della presente circolare.

Per la restituzione delle quote di esonero di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, si fa riferimento al conto in uso GAW24134, al quale deve essere associato il codice causale "**M431**", sopra evidenziato, avente il significato di "Restituzione contr. della legge n. 92/2012" (cfr. il precedente paragrafo 9).

Il conto GAW37202 viene utilizzato anche per rilevare contabilmente gli esoneri contributivi spettanti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione <ListaPosPA>, tramite l'esposizione delle somme con i codici recupero "**69**" e "**70**" (cfr. il paragrafo 10 della presente circolare).

Parimenti si fa uso dello stesso conto per la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricolo per l'esonero contributivo in esame ed esposte nel flusso Uniemens sezione <PosAgri> con i codici agio "DA" e "DB", rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati, e con il codice agio "DC" riferito all'esonero oggetto di autorizzazione europea, in base alle istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 11.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei oneri previsti dalla normativa, saranno tenuti come di consueto dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga

F32-25 - I nuovi codici ATECO 2025

Classificazione ATECO 2025: dal 1° aprile sono operativi i nuovi codici

Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione delle attività economiche ATECO, con novità nei codici, nei titoli e nella struttura. Un cambiamento significativo che coinvolge imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

L'Istat ha, infatti, sviluppato e pubblicato la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2025, che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

La nuova classificazione è stata adottata in concreto a partire dal 1° aprile 2025, al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

A livello nazionale, la classificazione è utilizzata da numerose Istituzioni anche per altre finalità soprattutto di natura amministrativa e fiscale.

La normativa di riferimento della nuova classificazione è il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.

L'intero processo è stato supportato da un Comitato inter-istituzionale (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali, tra cui l'ANCE, proprio in virtù delle finalità anche non propriamente statistiche che caratterizzano la classificazione.

La classificazione ATECO 2025 mantiene lo stesso impianto metodologico di ATECO 2007. Le varie attività economiche sono quindi raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le sezioni sono contraddistinte da un codice alfabetico costituito da una lettera maiuscola mentre le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie di attività economica sono contraddistinte da un codice numerico.

Ciascuna attività economica è quindi codificata al maggior livello di dettaglio con un numero di sei cifre che può eventualmente essere corredato da una lettera iniziale che individua la sezione.

Non cambia, rispetto alla versione aggiornata nel 2022, la collocazione del settore delle costruzioni che resta inserito nella sezione F con codici che vanno dal 41 al 43 e si caratterizza, oltre che per una terminologia più corretta nella definizione delle varie attività, anche per l'inserimento di ulteriori specifici codici.

Ad esempio, in linea con l'esigenza di includere attività che stanno assumendo sempre più rilevanza nell'ottica della transizione ecologica, sono state previste nuove fattispecie come, ad esempio, i "lavori di isolamento termico con il sistema a cappotto" (nel codice 43.23.00), o sono stati introdotti nuovi codici attività come quello riferito all' "Installazione di impianti geotermici" (codice 43.22.01).

Si evidenzia, inoltre, come le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente

collocate nella sezione F “Costruzioni”, siano state spostate nella sezione dedicata alle attività immobiliari (nuova sezione M).

Per un quadro preciso delle attività incluse nella sezione, F che comprende in senso lato i lavori di costruzione generali e specializzati per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile, si rimanda alle Note esplicative .

Uso dei nuovi codici ATECO per gli adempimenti fiscali

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA sono tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Come previsto con la Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025 , l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR 633/1972.

Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, occorre distinguere:

- se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
- se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali connessi all’utilizzo dei codici, ed in particolare, il settore delle costruzioni, il Provvedimento del 31 gennaio 2025, Prot. n. 24728/2025 che ha approvato la revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) con effetto dal periodo d’imposta 2025 ha specificato che le attività (incluse quella delle costruzioni) per le quali è prevista la revisione degli ISA sono state individuate facendo riferimento alla nuova classificazione dei Codici ATECO 2025.

Restando sempre in tema di adempimenti fiscali va sottolineato, inoltre, che con l’entrata in vigore dei nuovi codici ATECO potrebbe emergere un problema interpretativo legato al meccanismo del reverse charge in edilizia, con particolare riguardo alle prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici di cui all’art. 17, co. 6, lettera a-ter), del Dpr 633/1972, laddove alcune attività siano passate ad altro codice. Questo perché la Circolare n. 14/E del 2015 al paragrafo 1.4 ha individuato le attività soggette a reverse charge in base alla classificazione ATECO 2007 – aggiornata al 2022.

Per risolvere la questione interpretativa relativa all’applicazione del reverse charge alle attività che sono passate ad un diverso codice Ateco, non menzionato nella CM 14/E, si ritiene corretto, in attesa di un aggiornamento della Circolare, fare riferimento alla descrizione dell’attività indicata dal documento di prassi, indipendentemente dal codice assegnato.

ALLEGATO 1 - la nuova classificazione per il settore costruzioni e per le attività immobiliari

Sezione F - COSTRUZIONI

41 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

41.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

41.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

41.00.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

42 Ingegneria civile

42.1 Costruzione di strade e linee ferroviarie

42.11 Costruzione di strade e autostrade

42.11.0 Costruzione di strade e autostrade

42.11.00 Costruzione di strade e autostrade

42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.0 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.13 Costruzione di ponti e gallerie

42.13.0 Costruzione di ponti e gallerie

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

42.2 Costruzione di opere di pubblica utilità

42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi

42.21.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi

42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile

42.91 Costruzione di opere idrauliche

42.91.0 Costruzione di opere idrauliche

- 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
- 42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
- 42.99.0 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
- 42.99.00 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
- 43 Lavori di costruzione specializzati
- 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile
- 43.11 Demolizione
- 43.11.0 Demolizione
- 43.11.00 Demolizione
- 43.12 Preparazione del cantiere edile
- 43.12.0 Preparazione del cantiere edile
- 43.12.01 Preparazione del sito per scavi archeologici
- 43.12.09 Altre attività di preparazione del cantiere edile
- 43.13 Trivellazioni e perforazioni
- 43.13.0 Trivellazioni e perforazioni
- 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili
- 43.21 Installazione di impianti elettrici
- 43.21.0 Installazione di impianti elettrici
- 43.21.01 Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici
- 43.21.02 Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti
- 43.21.03 Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali
- 43.21.04 Installazione di insegne elettriche e luminarie per feste
- 43.21.05 Installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva e cimiteriale
- 43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
- 43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
- 43.22.01 Installazione di impianti geotermici
- 43.22.02 Installazione di impianti di depurazione per piscine
- 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento di incendi

- 43.22.04 Installazione di impianti di irrigazione per giardini
- 43.22.05 Installazione di altri impianti termo-idraulici
- 43.22.06 Installazione di impianti per la distribuzione del gas
- 43.22.07 Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
- 43.23 Installazione di sistemi per l'isolamento
- 43.23.0 Installazione di sistemi per l'isolamento
- 43.23.00 Installazione di sistemi per l'isolamento
- 43.24 Altri lavori di installazione edili
- 43.24.0 Altri lavori di installazione edili
- 43.24.01 Installazione di ascensori e scale mobili
- 43.24.02 Installazione di insegne non elettriche
- 43.24.09 Altri lavori di installazione edili n.c.a.
- 43.3 Completamento e finitura di edifici
- 43.31 Intonacatura
- 43.31.0 Intonacatura
- 43.31.01 Posa in opera di cartongesso
- 43.31.02 Altri lavori di intonacatura
- 43.32 Posa in opera di infissi
- 43.32.0 Posa in opera di infissi
- 43.32.01 Posa in opera di porte blindate
- 43.32.02 Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- 43.33 Rivestimento di pavimenti e di pareti
- 43.33.0 Rivestimento di pavimenti e di pareti
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di pareti
- 43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 43.34.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 43.34.01 Tinteggiatura
- 43.34.02 Posa in opera di vetri
- 43.35 Altri lavori di completamento e finitura degli edifici
- 43.35.0 Altri lavori di completamento e finitura degli edifici
- 43.35.00 Altri lavori di completamento e finitura degli edifici

43.4 Lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

43.41 Realizzazione di coperture

43.41.0 Realizzazione di coperture

43.41.00 Realizzazione di coperture

43.42 Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

43.42.0 Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

43.42.00 Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

43.5 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile

43.50 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile

43.50.0 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile

43.50.00 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile

43.6 Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

43.60 Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

43.60.0 Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

43.60.00 Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

43.9 Altri lavori di costruzione specializzati

43.91 Lavori di muratura

43.91.0 Lavori di muratura

43.91.00 Lavori di muratura

43.99 Altri lavori di costruzione specializzati n.c.a.

43.99.0 Altri lavori di costruzione specializzati n.c.a.

43.99.01 Noleggio di gru e altre attrezzature edili con operatore

43.99.02 Interventi su siti ed edifici storici e archeologici

43.99.09 Altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a.

Sezione M - **ATTIVITÀ IMMOBILIARI**

68 Attività immobiliari

68.1 Attività immobiliari su beni propri e sviluppo di progetti immobiliari

68.11 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

- 68.11.0 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
- 68.11.00 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
- 68.12 Sviluppo di progetti immobiliari
- 68.12.0 Sviluppo di progetti immobiliari
- 68.12.00 Sviluppo di progetti immobiliari
- 68.2 Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
- 68.20 Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
- 68.20.0 Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
- 68.20.01 Affitto e gestione di terreni per telecomunicazioni propri o in locazione
- 68.20.02 Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione
- 68.20.09 Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a.
- 68.3 Attività immobiliari per conto terzi
- 68.31 Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari
- 68.31.0 Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari
- 68.31.00 Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari
- 68.32 Altre attività immobiliari per conto terzi
- 68.32.0 Altre attività immobiliari per conto terzi
- 68.32.01 Gestione di beni immobili per conto terzi
- 68.32.09 Altre attività immobiliari per conto terzi n.c.a.

41.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

41.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Questa classe include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali, nonché le aggiunte e le modifiche a tali edifici. La realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità, può essere esternalizzata cioè data in affidamento all'esterno (outsourcing). Se si effettuano solo alcune fasi specifiche del processo di costruzione, l'attività è classificata nella divisione 43.

Sono escluse le seguenti attività:

- *fabbricazione di serre prevalentemente in legno, cfr. 16.23*
- *fabbricazione di serre prevalentemente in plastica, cfr. 22.24*
- *fabbricazione di serre prevalentemente in metallo, cfr. 25.11*
- *costruzione di strutture per impianti industriali (esclusi edifici), cfr. 42.99*
- *sviluppo di progetti immobiliari (progetti edilizi) finalizzati alla vendita, cfr. 68.12*
- *attività di architettura e ingegneria, cfr. 71.1*
- *gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1*

41.00.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

- costruzione di edifici di qualsiasi tipologia:

- edifici residenziali
 - fabbricati per uso industriale (ad esempio fabbriche, officine)
 - edifici adibiti a ospedali, scuole e uffici
 - edifici adibiti ad alberghi, negozi, centri commerciali e ristoranti
 - edifici aeroportuali
 - impianti sportivi al coperto
 - autorimesse (parcheggi coperti), inclusi parcheggi sotterranei
 - edifici adibiti a magazzino
 - edifici religiosi
- installazione di edifici prefabbricati che richiedono l'assemblaggio direttamente in loco (nel sito di costruzione)
- installazione di serre prefabbricate
- ristrutturazione completa o rinnovamento di edifici esistenti, residenziali o non residenziali, che comporta diversi lavori specializzati di costruzione
- costruzione di strutture gonfiabili, ad esempio cupole ad aria pressurizzata

Sono escluse le seguenti attività:

- *fabbricazione di serre prevalentemente in legno, cfr. 16.23.09*
- *fabbricazione di serre prevalentemente in plastica, cfr. 22.24.09*
- *fabbricazione di serre prevalentemente in metallo, cfr. 25.11.00*

42 Ingegneria civile

Questa divisione include i lavori generali per la costruzione di opere di ingegneria civile. Include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le modifiche, l'installazione (montaggio o posa in opera) in cantiere di strutture prefabbricate e anche le costruzioni di natura temporanea.

È inclusa anche la costruzione di opere di ingegneria civile quali autostrade, strade, centrali elettriche, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, sistemi di irrigazione e sistemi fognari, condotte e linee elettriche, impianti sportivi all'aperto. Queste attività possono essere effettuate per conto proprio o su base remunerativa o contrattuale (per conto terzi). Il lavoro può essere effettuato totalmente o parzialmente in subappalto.

42.1 Costruzione di strade e linee ferroviarie

42.11 Costruzione di strade e autostrade

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21*
- *installazione di barriere antiurto, segnali stradali, eccetera, cfr. 43.50*
- *verniciatura di strade e di altra segnaletica stradale, cfr. 43.50*
- *gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1*
- *attività di ingegneria, cfr. 71.12*

42.11.0 Costruzione di strade e autostrade

42.11.00 Costruzione di strade e autostrade

- costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e pedoni
- lavori di superficie, ad esempio pavimentazione di strade, autostrade o ponti con asfalto, calcestruzzo, pietra
- costruzione di piste di campi di aviazione (piste aeroportuali)
- costruzione di percorsi per mountain bike su sentieri impervi e sterrati
- costruzione di piste ciclabili asfaltate

42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21*
- *gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1*
- *attività di ingegneria, cfr. 71.12*

42.12.0 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

- costruzione di linee ferroviarie in superficie, sotterranee e metropolitane
- costruzione di linee elettriche sospese e di binari conduttori per ferrovie

42.13 Costruzione di ponti e gallerie

Sono escluse le seguenti attività:

- *costruzione di linee ferroviarie, cfr. 42.12*
- *installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21*
- *gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1*
- *attività di ingegneria, cfr. 71.12*

42.13.0 Costruzione di ponti e gallerie

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

- costruzione di ponti, ad esempio per autostrade e linee ferroviarie sopraelevate
- costruzione di gallerie, incluse gallerie per autostrade e linee ferroviarie

42.2 Costruzione di opere di pubblica utilità

42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi

Questa classe include la costruzione di linee di distribuzione per il trasporto di fluidi, incluso il gas, e dei relativi impianti e la costruzione di strutture che sono parti integranti di tali sistemi.

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di tubazioni per acqua e acque reflue in edifici, cfr. 43.22*
- *gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12*
- *ispezioni con telecamera in tubazioni di acque reflue, acqua e gas, non connesse a riparazione o installazione, cfr.*

42.21.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi

- costruzione di opere di ingegneria civile per:

- condotte urbane e per lunghe distanze via terra o subacquee (condotte sottomarine)
- reti e condotte idriche
- sistemi di irrigazione (canali)
- bacini idrici (cisterne)

- costruzione di:

- sistemi fognari, inclusa riparazione
 - impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue
 - stazioni di pompaggio
- trivellazione di pozzi d'acqua
- trivellazione geotermica

42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

Questa classe include la costruzione di linee di distribuzione per l'energia elettrica e le telecomunicazioni e la costruzione dei relativi impianti e di strutture che sono parti integranti di tali sistemi.

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di macchine e apparecchiature industriali, cfr. 33.20*
- *costruzione di linee elettriche sospese e di binari conduttori per ferrovie, cfr. 42.12*
- *costruzione di dighe e sbarramenti per centrali idroelettriche, cfr. 42.91*
- *installazione di impianti fotovoltaici in edifici, cfr. 43.21*
- *installazione di impianti elettrici per la ricarica di batterie (stazioni di ricarica o postazioni di ricarica, ad esempio del tipo wallbox o a muro), ad esempio per veicoli elettrici, cfr. 43.21*
- *gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12*

42.22.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

- costruzione di opere di ingegneria civile per:

- linee di comunicazione (linee per le telecomunicazioni) ed elettriche (linee di distribuzione per l'energia elettrica) urbane e per lunghe distanze
 - centrali elettriche, ad esempio parchi di energia solare ed eolica (parchi solari ed eolici)
- costruzione di stazioni per la distribuzione di energia elettrica (stazioni di ricarica o postazioni di ricarica), ad esempio per veicoli elettrici
- posa di cavi sottomarini

42.9 Costruzione di altre opere di ingegneria civile

42.91 Costruzione di opere idrauliche

Sono escluse le seguenti attività:

- *costruzione di condotte subacquee (condotte sottomarine), cfr. 42.21*
- *posa di cavi sottomarini, cfr. 42.22*
- *gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12*

42.91.0 Costruzione di opere idrauliche

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

- costruzione e ricostruzione, ad esempio di:
 - idrovie, bacini portuali, fiumi, porti turistici (marina)
 - strutture idromeccaniche, ad esempio chiuse, conche fluviali, paratoie e scali di alaggio
 - dighe e sbarramenti
- dragaggio di idrovie (vie navigabili), ad esempio bacini portuali e fiumi

42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di macchine e apparecchiature industriali, cfr. 33.20*
- *costruzione di impianti sportivi al coperto, cfr. 41.00*
- *suddivisione di beni immobili in lotti (lottizzazione) non connessa al miglioramento dei terreni (non connessa all'urbanizzazione), cfr. 68.11*
- *lottizzazione e urbanizzazione di terreni di proprietà finalizzate alla successiva vendita, cfr. 68.12*
- *gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12*

42.99.0 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

42.99.00 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

- costruzione di strutture per impianti industriali (esclusi edifici), ad esempio:
 - impianti minerari, quali pozzi, torri e gallerie
 - raffinerie
 - impianti chimici
 - sistemi di stoccaggio di cereali
- costruzione di altre strutture (esclusi edifici), ad esempio:
 - impianti sportivi all'aperto
- costruzione di campi da gioco
- costruzione di piscine non prefabbricate
- attività di costruzione volta al miglioramento dei terreni con opere di urbanizzazione

Sono escluse le seguenti attività:

- *suddivisione di beni immobili in lotti (lottizzazione) non connessa al miglioramento dei terreni (non connessa all'urbanizzazione), cfr. 68.11.00*
- *lottizzazione e urbanizzazione di terreni di proprietà finalizzate alla successiva vendita, cfr. 68.12.00*
- *sviluppo di progetti immobiliari (progetti edilizi) finalizzati alla vendita, cfr. 68.12.00*

43 Lavori di costruzione specializzati

Questa divisione include i lavori specializzati nella costruzione di edifici e opere di ingegneria civile o le attività di preparazione per la realizzazione di tali costruzioni. Si tratta solitamente di lavori di costruzione specializzati in un aspetto comune della costruzione di diverse tipologie di strutture, che richiedono competenze o attrezzature specializzate. I lavori di costruzione specializzati sono generalmente eseguiti da subappaltatori per conto di un appaltatore le cui attività rientrano nelle divisioni 41 e 42. Le attività di riparazione sono generalmente eseguite senza subappalto.

Sono inoltre incluse le attività di installazione di qualsiasi tipo di servizio, necessarie al funzionamento della costruzione. Tali attività vengono generalmente realizzate in cantiere, anche se alcune parti del lavoro possono essere eseguite al di fuori del cantiere.

Questa divisione include installazioni elettriche, idrauliche e altre costruzioni di tipo offshore su piattaforme galleggianti.

Il noleggio di attrezzature edili con operatore (manovratore) è classificato tra i lavori di costruzione specializzati effettuati con queste attrezzature.

Questa divisione include anche i lavori di costruzione specializzati eseguiti come riparazione e manutenzione.

Questa divisione include anche le attività di completamento o finitura di edifici e di altre costruzioni.

43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile

Questo gruppo include le attività di preparazione di un cantiere edile per i successivi lavori di costruzione, inclusa la rimozione di strutture preesistenti.

43.11 Demolizione

43.11.0 Demolizione

43.11.00 Demolizione

- demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture

43.12 Preparazione del cantiere edile

Sono escluse le seguenti attività:

- *trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 06.10, 06.20*
- *trivellazioni di prova connesse all'estrazione di petrolio o gas, cfr. 09.10*
- *servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni, ad esempio per le attività estrattive, cfr. 09.90*
- *decontaminazione (bonifica) di terreni, cfr. 39.00*
- *trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 42.21*
- *scavo di pozzi, cfr. 43.50*
- *scavi archeologici, cfr. 72.20*

43.12.0 Preparazione del cantiere edile

Le attività di preparazione del cantiere edile sono suddivise in preparazione del sito per scavi archeologici e altre attività di preparazione del cantiere edile.

43.12.01 Preparazione del sito per scavi archeologici

- preparazione del sito per scavi archeologici

Sono escluse le seguenti attività:

- *scavi archeologici, cfr. 72.20.01*

43.12.09 Altre attività di preparazione del cantiere edile

- sgombero di cantieri edili
- movimento terra, ad esempio scavo, riporto, spianamento, scavo di fossi, abbattimento con esplosivo
- preparazione del sito per l'estrazione di minerali, ad esempio:
 - rimozione dello strato di copertura e altre attività di sviluppo e preparazione di proprietà e siti minerari (esclusi siti petroliferi e di gas)
- drenaggio del cantiere edile
- drenaggio di terreni agricoli e forestali
- preparazione di terreni per risaie
- impermeabilizzazione di terreni

43.13 Trivellazioni e perforazioni

Sono escluse le seguenti attività:

- *trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 06.10, 06.20*
- *trivellazioni di prova connesse all'estrazione di petrolio o gas, cfr. 09.10*
- *servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni, ad esempio per le attività estrattive, cfr. 09.90*
- *trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 42.21*
- *trivellazione geotermica, cfr. 42.21*
- *scavo di pozzi, cfr. 43.50*
- *esplorazione di giacimenti di petrolio e gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 71.12*

43.13.0 Trivellazioni e perforazioni

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

- trivellazioni, perforazioni di sondaggio e carotaggio per scopi edilizi, geofisici, geologici o simili

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili

Questo gruppo include le attività di installazione di impianti che supportano il funzionamento di un edificio inclusa l'installazione di impianti elettrici, idraulici (acqua, gas e sistemi fognari), impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, ascensori, eccetera.

43.21 Installazione di impianti elettrici

Questa classe include l'installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti elettrici in qualsiasi tipo di edificio e struttura di ingegneria civile.

Sono escluse le seguenti attività:

- *costruzione di linee di distribuzione per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, cfr. 42.22*

- *costruzione di parchi solari ed eolici, cfr. 42.22*

- *costruzione di stazioni per la distribuzione di energia elettrica (stazioni di ricarica o postazioni di ricarica), ad esempio per veicoli elettrici, cfr. 42.22*

- *installazione di parafulmini, cfr. 43.24*

- *monitoraggio anche a distanza (da remoto) di dispositivi di sicurezza elettronici, quali allarmi antifurto e rilevatori di incendio, inclusa installazione e manutenzione, cfr. 80.09*

43.21.0 Installazione di impianti elettrici

L'installazione di impianti elettrici è suddivisa in installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici, installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti, installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali, installazione di insegne elettriche e luminarie per feste, e installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva e cimiteriale.

43.21.01 Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici

- installazione di:

- cablaggi e impianti elettrici
- impianti (sistemi) di illuminazione
- rilevatori di incendio (impianti di rilevazione o di rilevamento di incendi)
- impianti fotovoltaici in edifici
- sistemi di accumulo di energia

- installazione di stazioni di ricarica (postazioni di ricarica) per veicoli elettrici, ad esempio del tipo wallbox (a muro)

- installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici, inclusi impianti di riscaldamento a battiscopa

- riparazione e manutenzione dei sistemi (impianti) elettrici sopra elencati

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di stazioni di ricarica (postazioni di ricarica) autonome, cfr. 33.20.09*

- *installazione di luminarie elettriche per feste, cfr. 43.21.04*

43.21.02 Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti

- installazione di:

- cablaggi per telecomunicazioni
- reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, inclusa fibra ottica
- parabole satellitari
- sistemi di allarme antifurto

- riparazione e manutenzione dei sistemi (impianti) elettrici sopra elencati

Sono escluse le seguenti attività:

- *monitoraggio anche a distanza (da remoto) di dispositivi di sicurezza elettronici, quali allarmi antifurto e rilevatori di incendio, incluse installazione e manutenzione, cfr. 80.09.00*

43.21.03 Installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali

- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione
- installazione di sistemi di illuminazione per piste aeroportuali
- riparazione e manutenzione dei sistemi (impianti) elettrici sopra elencati

43.21.04 Installazione di insegne elettriche e luminarie per feste

- installazione di insegne elettriche
- installazione elettrica di impianti di illuminazione per eventi, fiere e manifestazioni
- installazione di luminarie elettriche per feste
- installazioni elettriche per stand espositivi
- riparazione e manutenzione dei sistemi (impianti) elettrici sopra elencati

43.21.05 Installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva e cimiteriale

- installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva
- installazione di impianti di illuminazione elettrica cimiteriale
- riparazione e manutenzione dei sistemi (impianti) elettrici sopra elencati

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di stazioni di ricarica (postazioni di ricarica) autonome, cfr. 33.20.09*

- *monitoraggio anche a distanza (da remoto) di dispositivi di sicurezza elettronici, quali allarmi antifurto e rilevatori di incendio, incluse installazione e manutenzione, cfr. 80.09.00*

43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

Questa classe include l'installazione, la riparazione e la manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, incluse aggiunte e modifiche.

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione, riparazione e manutenzione di rilevatori di incendio (impianti di rilevazione o rilevamento di incendi), cfr. 43.21*

- *installazione di impianti di riscaldamento elettrico a battiscopa, cfr. 43.21*

- *ispezioni con telecamera in condotti d'aria, tubazioni di acqua e gas e altri liquidi non connesse a riparazione o installazione, cfr. 71.20*

43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

L'installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria è suddivisa in installazione di impianti geotermici, installazione di impianti di depurazione per piscine, installazione di impianti di spegnimento di incendi, installazione di impianti di irrigazione per giardini, installazione di altri impianti termo- idraulici, installazione di impianti per la distribuzione del gas, e installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria.

43.22.01 Installazione di impianti geotermici

- installazione, riparazione e manutenzione di impianti geotermici

43.22.02 Installazione di impianti di depurazione per piscine

- installazione, riparazione e manutenzione di impianti di depurazione per piscine

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento di incendi

- installazione, riparazione e manutenzione di sistemi di spegnimento di incendi

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione, riparazione e manutenzione di rilevatori di incendio (impianti di rilevazione o rilevamento di*

incendi), cfr. 43.21.01

43.22.04 Installazione di impianti di irrigazione per giardini

- installazione, riparazione e manutenzione di sistemi di irrigazione per giardini

43.22.05 Installazione di altri impianti termo-idraulici

- installazione, riparazione e manutenzione di:

- impianti idraulico-sanitari
 - tubazioni per acqua e acque reflue
- pulizia e disotturazione delle tubazioni di scarico di edifici
- installazione di contatori dell'acqua

43.22.06 Installazione di impianti per la distribuzione del gas

- installazione, riparazione e manutenzione di:

- raccordi per il gas
 - tubazioni per vapore (distributori di vapore)
- installazione di sistemi di distribuzione di gas medicali in ospedali

43.22.07 Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

- installazione, riparazione e manutenzione di:

- sistemi di riscaldamento, ad esempio pompe di calore e collettori solari termici
 - caldaie, torri di raffreddamento
 - impianti e condotti di ventilazione e di condizionamento dell'aria
- costruzione o installazione di stufe in muratura
- installazione di condotti

43.23 Installazione di sistemi per l'isolamento

Sono escluse le seguenti attività:

- *lavori di isolamento esterno di tetti, cfr. 43.41*
- *lavori di impermeabilizzazione di tetti, cfr. 43.41*

43.23.0 Installazione di sistemi per l'isolamento

43.23.00 Installazione di sistemi per l'isolamento

- lavori di isolamento termico, ad esempio per tubi, caldaie e condotti, effettuati all'interno o all'esterno, inclusi rivestimenti isolanti
- lavori di isolamento termico con il sistema a cappotto
- lavori di isolamento acustico
- installazione di sistemi acustici costituiti da pannelli, piastrelle e altri elementi simili
- lavori di isolamento antivibrazioni
- lavori di protezione antincendio
- lavori di isolamento idrico
- lavori di isolamento interno di tetti

43.24 Altri lavori di installazione edili

Questa classe include l'installazione, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature diverse dagli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria o dai macchinari industriali in edifici e strutture di ingegneria civile.

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di macchine e apparecchiature industriali, cfr. 33.20*

- *installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici, cfr. 43.21*
- *installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva e cimiteriale, cfr. 43.21*
- *installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali, cfr. 43.21*
- *installazione di insegne elettriche e luminarie per feste, cfr. 43.21*
- *posa in opera di cartelloni o manifesti pubblicitari, cfr. 43.99*

43.24.0 Altri lavori di installazione edili

Gli altri lavori di installazione edili sono suddivisi in installazione di ascensori e scale mobili, installazione di insegne non elettriche, e altri lavori di installazione edili n.c.a.

43.24.01 Installazione di ascensori e scale mobili

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di ascensori e scale mobili, inclusi montascale
- riparazione e manutenzione delle attrezzature sopra elencate

43.24.02 Installazione di insegne non elettriche

- installazione di insegne illuminate o non illuminate
- installazione di cartelloni o sistemi pubblicitari non elettrici
- riparazione e manutenzione delle attrezzature sopra elencate

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici, cfr. 43.21.01*
- *installazione di impianti di illuminazione stradale e di piste aeroportuali, cfr. 43.21.03*
- *posa in opera di cartelloni o manifesti pubblicitari, cfr. 43.99.09*
- *installazione di insegne elettriche e luminarie per feste, cfr. 43.21.04*
- *installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva e cimiteriale, cfr. 43.21.05*

43.24.09 Altri lavori di installazione edili n.c.a.

- installazione in edifici o in altre opere di costruzione di:
 - porte automatiche e girevoli
 - parafulmini
 - sistemi di aspirazione
 - tende, incluse tende da sole
- installazione di cancelli automatici
- installazione di recinzioni, ringhiere e scale antincendio
- installazione e sostituzione di serrature
- installazione di dispositivi automatici per edifici, ad esempio per l'apertura di finestre e porte
- installazione di dispositivi per la sicurezza personale dei lavoratori, ad esempio ancoraggi per linee vita

43.3 Completamento e finitura di edifici

43.31 Intonacatura

43.31.0 Intonacatura

Le attività di intonacatura sono suddivise in posa in opera di cartongesso e altri lavori di intonacatura.

43.31.01 Posa in opera di cartongesso

- posa in opera di cartongesso

43.31.02 Altri lavori di intonacatura

- lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa posa in opera dei relativi materiali di stuccatura
- intonacatura di soffitti

43.32 Posa in opera di infissi

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di porte automatiche e girevoli, cfr. 43.24*
- *posa in opera di parquet e altri rivestimenti per pavimenti in legno, cfr. 43.33*
- *noleggio e leasing operativo di stand e bancarelle, ad esempio per mostre o fiere, cfr. 77.39*

43.32.0 Posa in opera di infissi

Le attività di posa in opera di infissi sono suddivise in posa in opera di porte blindate e posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.

43.32.01 Posa in opera di porte blindate

- posa in opera di porte, portoni e portoncini blindati

43.32.02 Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

- installazione di infissi: porte (escluse porte blindate, porte automatiche e porte girevoli), finestre, telai di porte e finestre in legno o in altri materiali
- installazione di cucine su misura, armadi a muro, scale, arredi per negozi, eccetera
- completamento di interni, ad esempio di soffitti (controsoffitti) e pareti mobili
- lavori di installazione di giardini d'inverno, verande e balconi, in legno o in altri materiali
- assemblaggio di stand e bancarelle, ad esempio in occasione di mercati, mostre e fiere
- assemblaggio di palchi per manifestazioni
- finitura interna e installazione (allestimento) di elementi non tecnici di imbarcazioni

43.33 Rivestimento di pavimenti e di pareti

Sono escluse le seguenti attività:

- *rivestimenti per pareti esterne, cfr. 43.35*

43.33.0 Rivestimento di pavimenti e di pareti

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di pareti

- posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre costruzioni di:
 - piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per pareti o pavimenti, accessori per stufe in ceramica
 - parquet e altri rivestimenti per pavimenti in legno, rivestimenti per pareti in legno
 - moquette e rivestimenti per pavimenti in linoleum, inclusi rivestimenti per pavimenti in gomma o materie plastiche
 - rivestimenti per pavimenti o per pareti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia
 - carta da parati
- applicazione di stucchi ornamentali
- realizzazione di pavimenti continui in resina, calcestruzzo, eccetera
- levigatura, lucidatura e sigillatura di parquet e altri rivestimenti per pavimenti in legno

43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di finestre, cfr. 43.32*
- *lavori di impermeabilizzazione di tetti, cfr. 43.41*
- *verniciatura di strade e di altra segnaletica stradale, cfr. 43.50*

43.34.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

Le attività di tinteggiatura e posa in opera di vetri sono suddivise in tinteggiatura e posa in opera di vetri.

43.34.01 Tinteggiatura

- tinteggiatura interna ed esterna di edifici
- verniciatura di strutture di ingegneria civile
- verniciatura di infissi già installati
- rivestimento in metallo su edifici e strutture di ingegneria civile

43.34.02 Posa in opera di vetri

- posa in opera (installazione) di vetrate, specchi, eccetera

43.35 Altri lavori di completamento e finitura degli edifici

Questa classe include i lavori di finitura che completano la costruzione di un edificio.

Sono escluse le seguenti attività:

- *installazione di scaffalature di grandi dimensioni, ad esempio in negozi o magazzini (non come parte integrante degli edifici), cfr. 33.20*
- *installazione di sistemi acustici costituiti da pannelli, piastrelle e altri elementi simili, cfr. 43.23*
- *attività di progettazione di interni, cfr. 74.13*
- *pulizia generale interna di edifici e altre strutture, cfr. 81.21*
- *pulizia specializzata interna ed esterna di edifici, cfr. 81.22*
- *pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, cfr. 81.22*

43.35.0 Altri lavori di completamento e finitura degli edifici

43.35.00 Altri lavori di completamento e finitura degli edifici

- installazione di lastre metalliche prefabbricate, parti in acciaio, profili, eccetera
- lavori ornamentali per edifici
- rivestimenti per pareti esterne
- posa in opera di facciate continue (curtain wall)
- costruzione di sottofondi per pavimenti
- altri lavori di completamento e finitura di edifici n.c.a.
- posa in opera (installazione) di casseforti, forzieri

43.4 Lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

43.41 Realizzazione di coperture

Sono escluse le seguenti attività:

- *lavori di isolamento interno di tetti, cfr. 43.23*

43.41.0 Realizzazione di coperture

43.41.00 Realizzazione di coperture

- lavori di intelaiatura di tetti
- installazione di capriate di tetti
- lavori di isolamento esterno di tetti
- posa in opera del manto di copertura dei tetti
- installazione di impianti di isolamento di tetti
- lavori di impermeabilizzazione di tetti
- installazione di grondaie e tubi pluviali
- installazione di lucernari e botole per l'accesso ai tetti (abbaini)
- installazione di paraneve su tetti spioventi
- installazione di dispositivi di sicurezza sui tetti

43.42 Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

Sono escluse le seguenti attività:

- *costruzione o installazione di stufe in muratura, cfr. 43.22*

43.42.0 Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

43.42.00 Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici

- lavori di costruzione specializzati in un aspetto comune della costruzione di edifici, che richiedono competenze o attrezzature specializzate:

- lavori di fondazione (costruzione di fondamenta) per edifici, inclusa infissione di pali
- deumidificazione di edifici
- posa in opera di componenti strutturali in acciaio prefabbricati per edifici, non fabbricati in proprio
- costruzione di camini e forni industriali
- posa in opera di componenti strutturali in acciaio (montaggio di acciaio strutturale) per scaffalature di magazzino

43.5 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile

43.50 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile

Sono escluse le seguenti attività:

- *lavori di superficie, ad esempio pavimentazione di strade con asfalto, calcestruzzo, pietra, eccetera, cfr. 42.11*

- *costruzione di piscine non prefabbricate, cfr. 42.99*

43.50.0 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile

43.50.00 Lavori di costruzione specializzati nell'ingegneria civile

- lavori di costruzione specializzati in un aspetto comune della costruzione di opere di ingegneria civile, che richiedono competenze o attrezzature specializzate:

- lavori di fondazione (costruzione di fondamenta) per opere di ingegneria civile, inclusa infissione di pali
- scavo di pozzi
- posa in opera di elementi in acciaio per progetti di ingegneria civile
- installazione di barriere antiurto, segnali stradali, eccetera
- posa in opera di barriere acustiche, ad esempio lungo le strade
- posa in opera di arredi urbani
- installazione di piscine prefabbricate
- verniciatura di strade e di altra segnaletica stradale
- messa in sicurezza di pareti rocciose e installazione di barriere paramassi

43.6 Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

43.60 Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

Questa classe include le attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati, che consistono nel mettere in contatto clienti e fornitori di servizi a fronte di un compenso o di una commissione, senza che l'intermediario fornisca i servizi di costruzione oggetto dell'intermediazione.

Queste attività di servizi di intermediazione possono essere svolte su piattaforme digitali o attraverso canali non digitali (faccia a faccia, porta a porta, canali telefonici, postali, eccetera).

Il compenso o la commissione possono essere percepiti sia dai clienti sia dai fornitori dei servizi di costruzione specializzati. I ricavi delle attività di servizi di intermediazione possono includere altre fonti di reddito, ad esempio i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari.

43.60.0 Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

43.60.00 Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati

43.9 Altri lavori di costruzione specializzati

43.91 Lavori di muratura

43.91.0 Lavori di muratura

43.91.00 Lavori di muratura

- lavori di muratura, posa di blocchi e di pietre e altre opere murarie

43.99 Altri lavori di costruzione specializzati n.c.a.

Sono escluse le seguenti attività:

- *attività di piegatura di acciaio per armature, non svolte in cantiere, cfr. 24.33*

- *noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia senza operatore, cfr. 77.32*

- *noleggio di ponteggi (impalcature) e piattaforme di lavoro, senza operazioni di montaggio e smontaggio, cfr. 77.32*

- *conservazione e restauro del patrimonio culturale, di beni storici e archeologici, inclusi edifici, cfr. 91.30*

43.99.0 Altri lavori di costruzione specializzati n.c.a.

Gli altri lavori di costruzione specializzati n.c.a. sono suddivisi in noleggio di gru e altre attrezzature edili con operatore, interventi su siti ed edifici storici e archeologici e altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a.

43.99.01 Noleggio di gru e altre attrezzature edili con operatore

- noleggio di gru e altre attrezzature per l'edilizia che non possono essere allocate in una specifica tipologia di costruzione, con operatore

- noleggio o leasing operativo di ponteggi (impalcature) e piattaforme di lavoro, incluse operazioni di montaggio e smontaggio

43.99.02 Interventi su siti ed edifici storici e archeologici

- rinnovamento, ristrutturazione, ricostruzione e ammodernamento di siti ed edifici storici e archeologici

Sono escluse le seguenti attività:

- *conservazione e restauro del patrimonio culturale, cfr. 91.30.01*

- *restauro di edifici storici, cfr. 91.30.01*

43.99.09 Altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a.

- lavori di costruzione specializzati in un aspetto comune della realizzazione di diverse tipologie di strutture n.c.a., che richiedono competenze o attrezzature specializzate:

• attività di piegatura di acciaio per armature, svolte in cantiere

• montaggio e smontaggio di ponteggi (impalcature) e piattaforme di lavoro

- posa in opera di dispositivi di sicurezza per il cantiere

- lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, ad esempio lavori in altezza su strutture elevate

- riparazione di strutture in calcestruzzo armato, ad esempio travi, colonne (pilastri)

- posa in opera di cartelloni o manifesti pubblicitari

- lavori in calcestruzzo (lavori di cementificazione o betonaggio)

Sono escluse le seguenti attività:

- *attività di piegatura di acciaio per armature, non svolte in cantiere, cfr. 24.33.03*

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Questa sezione include il commercio all'ingrosso e al dettaglio cioè la vendita senza trasformazione, di ogni genere di beni, nonché la fornitura di servizi accessori alla vendita di merci.

I beni sono oggetti fisici, risultato di un processo di produzione, per i quali esiste una domanda, sui quali possono essere stabiliti diritti di proprietà e la cui proprietà può essere trasferita da un'unità all'altra attraverso transazioni sui



Roma, 8 aprile 2025

OGGETTO: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022).

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025¹, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata² del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

¹ Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: <https://imprese.istat.it>.

² Si ricorda che è possibile accedere all’area riservata mediante le credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) e, per i soggetti titolari di partita IVA, mediante le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Comunicazione del nuovo codice attività

A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate³.

L'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari⁴, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la [Comunicazione Unica \(ComUnica\)](#) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate⁵.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

Federico Monaco

Firmato digitalmente

³ Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (cfr. FAQ del 5 marzo 2025 - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025>).

⁴ Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta *ZES unica*, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (paragrafo 3.6, lettera c).

⁵ Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone fisiche; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

F33-25 - Agevolazione prima casa: il nuovo termine di due anni vale anche retroattivamente

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la proroga a due anni del termine per rivendere la prima casa mantenendo le agevolazioni fiscali ha efficacia retroattiva

Il nuovo e più esteso termine di due anni per procedere alla rivendita della “prima casa”, mantenendo le agevolazioni fiscali ai fini dell’imposta di Registro e dell’IVA sul nuovo acquisto, opera in maniera retroattiva.

Esso, dunque, trova applicazione non solo per gli atti di ri-acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 – data di entrata in vigore del nuovo termine – ma anche per i precedenti, purché al 31 dicembre 2024 non sia scaduto il previgente termine di un anno.

È questo il chiarimento fornito con la Risposta n. 127 del 5 maggio 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l’entrata in vigore della modifica normativa.

Si ricorda, difatti, che l’art. 1, comma 116, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha ampliato da uno a due anni il termine entro cui il contribuente può rivendere l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” senza decadere dal beneficio per il nuovo acquisto.

Brevemente ripercorrendo la normativa di riferimento, la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) prevede l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, consistente nell’applicazione dell’imposta in misura pari al 2%, al ricorrere di precise condizioni.

Tra queste, l’acquirente non deve essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata beneficiando della medesima agevolazione.

Tuttavia, è prevista una “deroga” a tale condizione: l’agevolazione è applicabile ad un nuovo acquisto anche in presenza di un immobile già posseduto acquistato con il beneficio “prima casa”, purché quest’ultimo venga ceduto entro un certo termine dalla data del nuovo atto di acquisto (co.4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa citata).

Ora, prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, la cessione doveva avvenire entro un anno dalla data dell’atto.

Per effetto della modifica normativa, il termine risulta ora esteso a due anni.

Ciò premesso, il dubbio oggetto di interpello riguarda l’operatività di tale “nuovo” termine, ovvero se lo stesso trovi applicazione solo con riferimento agli atti di acquisto stipulati a far data dall’entrata in vigore della norma (i.e. 1° gennaio 2025) oppure se possa ritenersi estensibile anche agli atti antecedenti.

L’Agenzia delle Entrate – richiamando la risposta già fornita nel corso dell’8° Forum dei Commercialisti del 27 gennaio 2025 – aderisce alla lettura più estensiva.

Osserva, difatti, l’Amministrazione finanziaria che la norma della legge di Bilancio 2025 che ha introdotto la modifica non limita l’applicabilità del nuovo limite temporale agli atti di acquisto di immobili stipulati dal 1° gennaio 2025.

Ne deriva, quindi, che il nuovo termine di due anni per procedere alla vendita dell’immobile agevolato pre-posseduto si applica anche ai rogiti intervenuti in data

anteriore al 1° gennaio 2025 se, al 31 dicembre 2024, non risultava ancora decorso il previgente termine di un anno.

Tali considerazioni circa l'operatività temporale della nuova disposizione valgono, chiaramente, anche ai fini IVA (con l'aliquota del 4% – cfr. n.21 Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972).

Risposta n. 127/2025

OGGETTO: Agevolazione "prima casa" – nuovo termine rivendita immobile agevolato pre-posseduto ex articolo 1, comma 116 della legge 30 dicembre 2024, n.207

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, rappresenta di essere proprietario di un'abitazione acquistata nel 2018 con le agevolazioni "*prima casa*" e che in data 25 gennaio 2024, ha acquistato, nello stesso comune, un'altra abitazione, avvalendosi della agevolazione in esame e impegnandosi ad alienare entro un anno l'immobile agevolato pre-posseduto.

Al riguardo, l'*Istante* rappresenta che «*a causa di ritardi da parte della banca dell'acquirente, non è riuscito a vendere entro il 25 gennaio 2025, ma nel frattempo è intervenuto il comma 116 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che ha trasformato l'alienazione infrannuale in alienazione infrabiennale*».

Premesso quanto sopra, l'*Istante* chiede di conferma che i «*rogiti stipulati nel 2024 per i quali il termine annuale non sia scaduto al 31 dicembre 2024 rientrano nella nuova "alienazione infrabiennale"*».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che «*i rogiti stipulati nel 2024 per i quali il termine annuale*» per la rivendita dell'abitazione agevolata pre-posseduta «*non sia scaduto al 31 dicembre 2024, rientrano nella "nuova alienazione infrabiennale"*», ai sensi del comma 4-bis, della Nota II-bis, all'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito "*TUR*"), come modificato dall'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'agevolazione c.d. "*prima casa*" è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al *TUR*. Tale articolo prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

«*a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza [...]*»;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo [...].».

Il successivo comma 4-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), stabilisce che «*L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».*

La modifica normativa, introdotta dal citato comma 116, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, ha, dunque, raddoppiato il termine per vendere la "prima casa" senza perdere l'agevolazione per il nuovo acquisto, in quanto il contribuente resta momentaneamente titolare di due immobili, acquistati entrambi con il beneficio in esame.

Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con risposta fornita nel corso dell'8° Forum dei Commercialisti, tenutosi

il 27 gennaio 2024 e pubblicata su Italia Oggi il 28 gennaio 2025, che il citato articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2025 non prevede che l'estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1 gennaio 2025 e che lo stesso si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente è tenuto ad alienare l'immobile pre-posseduto.

Pertanto, nel caso rappresentato, considerato che, secondo quanto dichiarato dall'*Istante*, il secondo acquisto dell'abitazione con l'agevolazione "*prima casa*" è avvenuto in data 25 gennaio 2024 e, dunque, al momento dell'entrata in vigore della citata modifica normativa introdotta, il termine per rivendere l'immobile agevolato pre-posseduto era ancora in corso, si ritiene applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere il suddetto immobile.

In sostanza, l'*Istante*, in virtù dell'intervento normativo in esame, avrà tempo fino al 25 gennaio 2026 per alienare l'abitazione agevolata pre-posseduta, senza decadere dai benefici "*prima casa*" fruiti sul nuovo acquisto.

**Per il Direttore Centrale ad interim
Atto di delega prot. R.I. 8569 del 14.04.2025**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**

U47-25 - Conferenza di servizi: estese fino al 31 dicembre 2026 le regole accelerate

Il Decreto-legge 25/2025, convertito dalla Legge 69/2025, prevede importanti semplificazioni per tutte le conferenze di servizi indette fino alla fine del 2026, comprese quelle relative alle opere finanziate con fondi del PNRR

Le conferenze di servizi a carattere decisorio – vale a dire gli organismi in cui più pubbliche amministrazioni si riuniscono per definire tutte le autorizzazioni necessarie al rilascio di provvedimenti amministrativi (es. permessi di costruire, approvazioni progetti di opere pubbliche, ecc.) – fino al 31 dicembre 2026 devono svolgersi secondo le regole accelerate e semplificate previste dall'art. 13 del Decreto-legge 76/2020. È quanto stabilito dall'art. 10, comma 4 del Decreto-legge 25/2025 (come convertito dalla Legge 69/2025 pubblicata in GU n. 109 del 13/05/2025).

L'art. 13 del DL 76/2020 – nell'ambito dell'azione di rilancio dell'economia e dell'occupazione nel Paese dopo la fase più acuta della crisi sanitaria – aveva previsto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024 delle regole per velocizzare l'attività delle conferenze di servizi e cioè;

- svolgimento delle riunioni sempre in modalità “asincrona” ossia telematica;
- riduzione del termine a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati (pari a 30 gg e 45 gg per le p.a. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali);
- previsione di una riunione conclusiva definitiva entro 15 gg se le p.a. non si sono pronunciate nel termine di legge;
- previsione del cd. dissenso “costruttivo” ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso.

L'art. 10, comma 4 del DL 25/2025 – andando nella direzione auspicata dall'Ance – ripropone nuovamente l'applicazione di queste norme maggiormente semplificate in luogo di quelle ordinarie stabilite dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.

Durante l'iter di conversione del Decreto-legge è stata inserita una previsione in base alla quale tali norme, possono applicarsi anche alle conferenze di servizi relative all'approvazione dei progetti delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, se più favorevoli rispetto alla disciplina specifica di questi interventi.

Di seguito il testo dell'articolo 10, comma 4 del Decreto-legge 25/2025, come convertito dalla Legge 69/2025

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25

Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni». (25A02898) (GU Serie Generale n.109 del 13-05-2025 - Suppl. Ordinario n. 16)

Art. 10

Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi

(omissis)

4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché' dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

(omissis)

LL.PP.21-25 - Responsabilità erariale: prorogata al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale

La norma, introdotta inizialmente nel 2020 e più volte rinnovata, stabilisce che la responsabilità per danno erariale sia limitata esclusivamente alle condotte dolose, escludendo pertanto la colpa grave per amministratori, dipendenti pubblici e soggetti privati incaricati della gestione di risorse pubbliche. Tale limitazione non si applica nei casi di danni provocati da omissioni o inerzia del soggetto interessato

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 108 del 12 maggio 2025, il Decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante il differimento del termine previsto dall'articolo 21, comma 2, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale.

La disposizione oggetto di proroga prevede che la responsabilità per danno erariale sia limitata alle sole condotte dolose, escludendo quindi la colpa grave per amministratori, dipendenti pubblici e soggetti privati incaricati della gestione di risorse pubbliche. La limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Introdotta nel 2020, tale disciplina ha già subito diverse proroghe, l'ultima delle quali risalente al decreto "Milleproroghe" (DL n. 202/2024), che ne aveva esteso la validità fino al 30 aprile 2025. Con il nuovo decreto-legge n. 68/2025, il Governo ha disposto un ulteriore differimento del termine al 31 dicembre 2025.

Per garantire continuità normativa, è stato inoltre previsto che la disciplina continui ad applicarsi anche ai fatti verificatisi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto stesso.

La proroga è espressamente motivata dalla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e di preservare l'efficienza e l'efficacia dell'operato delle pubbliche amministrazioni; va, dunque, accolta positivamente, laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di rallentare l'azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l'avvio delle procedure amministrative.

Essa, infatti, consente di ridimensionare la c.d. "paura della firma" dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive, con l'obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo.

Il decreto-legge è entrato in vigore il 12 maggio 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e sarà ora trasmesso alle Camere per l'iter di conversione in legge, da concludersi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Di seguito il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2025, n. 68

Differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilita' erariale. (25G00078)

(GU n.108 del 12-5-2025)

Vigente al: 12-5-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di continuare ad applicare la disciplina di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilita' erariale;

Ritenuta l'urgenza di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e di preservare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Differimento del termine in materia di responsabilita' erariale

1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilita' erariale e' differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 2025

MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: Nordio
dei ministri

N16-25 - Decreto sicurezza: modificato il D.lgs. n.81/2015

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sicurezza che apporta una modifica all'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 in materia di apprendistato professionalizzante

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 il decreto-legge n. 48 dell'11 aprile 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (cd. Decreto Sicurezza).

Per quanto di interesse si segnala, in particolare, l'art. 36 del decreto che modifica il comma 4 dell'art. 47 del D.lgs. n.81/2015 prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di assumere in apprendistato professionalizzante, senza di limiti di età, anche « i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Si rinvia al testo del decreto per ogni ulteriore approfondimento.

N17-25 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 62° elenco dei soggetti abilitati

Publicato il sessantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto direttoriale n. 54 del 6 maggio 2025, ha approvato il 62° elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, come previsto al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto dell'11 aprile 2011, in attuazione dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

A seguito delle istanze di variazione pervenute e dei pareri espressi dalla Commissione prevista dal citato decreto dell'11 aprile 2011, alcune abilitazioni già incluse nel 61° elenco, approvato con Decreto direttoriale n. 41 del 31 marzo 2025, sono state aggiornate.

L'elenco allegato al Decreto del 6 maggio sostituisce integralmente il precedente.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*";

VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "*con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2011, n. 21, concernente "*Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2017, n. 11, concernente "*Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, n. 88, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi l'incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2023, n. 110 e s.m.i. con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute e con il Direttore Generale consumatori e mercato del Ministero delle Imprese e del made in Italy 31 marzo 2025, n. 41 con il quale è stato adottato il 61° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3";

VISTE le istanze di variazione delle abilitazioni risultanti nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 41, nonché le istanze di modifica degli organici che comportano variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate dalle società: *C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l., CERVINO s.r.l., Ente Certificazioni S.p.A., METIDE s.r.l., RINA Services S.p.A., SAFETY SISTEM S.r.l.* e *VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l.*;

VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;

CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del 61° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 41

DECRETA

Articolo 1

(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 41 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le società: *C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l., CERVINO s.r.l., Ente Certificazioni S.p.A., METIDE s.r.l., RINA Services S.p.A., SAFETY SISTEM S.r.l.* e *VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l.*
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

Articolo 2

(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1 del presente decreto, è adottato il 62° elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 61° elenco adottato con decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 41 richiamato in premessa.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Articolo 3

(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Direzione generale per la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro e
per le politiche assicurative

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
Data: 2025.05.05 14:56:06
+02'00'

Direzione generale della
prevenzione

Il Direttore generale
Sergio Iavicoli

Sergio Iavicoli
06.05.2025
13:34:19
GMT+01:00

Direzione generale
consumatori e mercato

Il Direttore generale
Gianfrancesco Romeo

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 06/05/2025 15:07:47



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"

Sessantaduesimo elenco

ABP s.r.l.
Via Friuli, 88 - 20135 Milano

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo												X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ACCERTA S.p.A.

Via Angelo Mammi, snc - 84016 Pagani (SA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AD s.r.l.
Corso G. Arnaud, 28 - 10088 Volpiano (TO)

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AGENZIA BELTRAMO s.r.l.
Via Monviso, 96 - 12034 Paesana (CN)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Campania	X	X	X	X			X	X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X			X			X	X											
Toscana	X	X	X	X	X		X	X											
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Veneto	X		X	X		X	X	X											

APAVE ITALIA CPM s.r.l.
Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige												X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASACERT Assessment and Certification S.p.A. Società Benefit

Piazzetta Umberto Giordano, 2 - 20122 Milano

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASSOVER S.r.l.
Piazza Libertà, 6 - 45028 Masi (PD)

Scadenza iscrizione: 04/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X														
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

AVAL s.r.l.

Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X													
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AZZURRA Certificazioni s.r.l.

Via Capitano Luca Mazzella, 6 - 82100 Benevento

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

Viale Monza, 347 - 20146 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X														
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.

Via Giambologna, 38 - 52100 Arezzo

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

CEC - Consorzio Europeo Certificazione

Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto												X	X	X	X	X	X	X	X

CENPI s.c.r.l.**Via Malta, 12 - 24124 Brescia**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTAT s.r.l.

Via Mentana, 27 e - 05100 Terni

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTIFOR S.r.l. - Organismo di certificazione e Ispezione

Via Federico Avio, 2 - 16151 Genova

Scadenza iscrizione: 03/10/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

CERVINO s.r.l.

Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X			X				X								
Campania	X	X	X				X												
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X			X												
Lazio	X	X	X	X	E	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X		X					X	X	X					
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

CON.FOR s.r.l.

Via Grotta Scacciamosca, 10 - 03030 Castrocielo (FR)

Scadenza iscrizione: 20/09/2025

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X			X

CONTROL s.r.l.
Via A. Montagna Z.I. - 72023 Mesagni (BR)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CTE - Certificazioni s.r.l.

Viale del Lavoro, 14 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X										
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

CVE Engineering s.r.l.

Via Alessandro Chiampan, 34 - 36045 Lonigo (VI)

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X														

DAOS s.r.l.

Via del Carroccio, 4 - 22063 Cantù (CO)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X		X	X			X	X				X	X	X	X			

DEKRA Testing and Certification s.r.l.
Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Scadenza iscrizione: 01/07/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X

E.C.S. Europe Certification Service s.r.l.

Via Cremona, 36 - 46100 Mantova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l.

Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X			X	X	X	X	X	X							

E.M.Q. - DIN s.r.l.
Strada Provinciale 231, n. 14 - 70033 Corato (BA)

Scadenza iscrizione: 20/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X			X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X														
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Marche	X	X				X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X				X	X										

E.S.C. Engineering Safety Certification s.r.l.

Via Liguria, 2 - 93100 Caltanissetta

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X		X															

E.T.C. European Technological Certification s.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 MILANO

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r.l.

Via Tofaro, 42/F - 03039 Sora (FR)

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X				X	X				X	X					
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)

Scadenza iscrizione: 20/02/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ecos Italia S.r.l.
Via Santa Lucia, 39 - 80132 Napoli

Scadenza iscrizione: 12/01/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

ECOTECH s.r.l.

Via Bruno Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELLISSE s.r.l.
Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

EN.P.I. s.r.l.
Via Cinthia, 41 - 80126 Napoli

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X														
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ente Certificazione Macchine s.r.l.

Via Ca' Bella, 243/A-B - 40050 Loc. Castello di Serravalle - VALSAMOGGIA (BO)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Ente Certificazioni S.p.A.
Via Courmayer, 78 - 00135 Roma

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	E	E	E
Calabria	X	X	X	X	X		X	X										
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X		X	X			X	X				X						
Veneto	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R

EURISP ITALIA s.r.l.
Corso Peschiera, 219 - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								

Eurocert s.p.a.

Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X	X									
Toscana	X	X	X	X			X	X	X									

EUROFINS-MODULO UNO s.r.l.

Via Cuorné, 21 - 10156 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

EV - Euroverifiche S.r.l.
Via del Giordano, 9 - 26100 Cremona

Scadenza iscrizione: 22/11/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Calabria	X	X	X	X			X												
Emilia Romagna	X	X	X			X	X	X											
Lombardia	X	X	X	X			X												
Sicilia	X	X	X	X			X												

EZI Inspections s.r.l.

Via Martiri della Libertà, 125 - 30038 Spinea (VE)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X

GENERAL - INSPECTION s.r.l.

Via Parini, 3 - 20156 San Fermo della Battaglia, località Cavallasca (CO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE s.r.l.

Via Cristoforo Colombo, 5 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GV VERIFICHE s.r.l.

Via Tesa Varoni, s.n.c. - 82016 Montesarchio (BN)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HT s.r.l.

Via San Donato, 242 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.

Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria												X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.

Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (CE)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.P.I. – Ingegneria per l'Industria s.r.l.

Piazza A. Mancini, 4 - 00196 Roma

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

IBV - Italy Bureau Of Verification s.r.l.

Corso Venezia, 61 - 20121 Milano

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICIM S.p.A.

P.za Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

ICT Genesis s.r.l.

Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 07/03/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia		X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X				X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X			X	X		X									
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Toscana	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X				X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Veneto	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X				X

IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l.

Via Marie Curie Strasse, 17 - 39100 Bolzano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
Via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X									
Piemonte	X	X	X	X															

Ipem s.r.l.
Via Virgilio , 110 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Campania	X	X	X	X			X	X			X	X			X	X			

ISIS s.c.r.l.
Via Stresa, 15 - 20125 Milano

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

ISPEDIA s.r.l.
Piazza Vittoria, 1 - 25043 Breno (BS)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

ITAVERICHE S.r.l.

Via del Giordano, 9 - 92610 Cremona

Scadenza iscrizione: 25/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X			X	X										

IVEC s.r.l.
Via Sardegna snc - 74019 Laterza (TA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

M2a di Matteoni Marco s.a.s.
Via Romana 615/N - 55100 Lucca

Scadenza iscrizione: 18/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X				X	X	

MAXWELL VERIFICHE S.R.L.

Via Giovanni Antonio Campano, 105 - 80145 Napoli

Scadenza iscrizione: 09/03/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X				X	X										

MCJ s.r.l.

Corso Rosselli, 73 - 10129 Torino

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

METIDE s.r.l.
Via Francesco Lattanzio, 103 - 71126 Bari

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	R	X	X	X	R	X	E	R	R	R	R	R	R	R
Molise	X	X	X	X			X	X										
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

Norma s.r.l.
Via Sindaco Guariglia, 7 - 73100 Lecce

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NORMATEMPO s.r.l.
Via del Gibuti, 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X			X	X										
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l.

Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

O.EMME.BI. S.r.l.
Viale Magna Grecia n. 119 - 74123 Taranto

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l.

Via Spalato, 65/B - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Powergrid s.r.l.
Via del Gallitello, 90 - 85100 Potenza

Scadenza iscrizione: 15/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X						X	X										

PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l.

Via Pio XII, 100 - 74121 Taranto

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PRO-CERT s.r.l.
Via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l.
Via Vecchia di Buriasco, 10/D - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X									

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	R	R	R	R								X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SAFETY SISTEM S.r.l.

Via G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	R	R	X	X	R	R		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X			X	X	X									
Puglia	X	X	X	X			X	X	X									

SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.

Via Traversa Valdichiana Ovest, 22 - 53049 Torrota di Siena (SI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Seveco s.r.l.

Viale Roma, 5 - 13900 Biella (BI)

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SICURCERT s.r.l.
Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SIDEL S.p.A.
Via Tosarelli 362 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X	X

SIDELMED s.p.a.

Via Il Demanio, 1 Piazza del Galdo - 84085 Mercato San Severino (SA)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.

Via Pietro Tacca, 2 - 54100 Massa (MS)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Studio Coletto STP s.r.l.
Via Salgari, 9 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Scadenza iscrizione: 07/03/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Emilia Romagna	X	X	X				X	X		X	X								
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X									
Piemonte	X	X	X				X	X		X									
Veneto	X	X	X	X			X	X		X	X								

T&A s.r.l.
Via Romolo Murri, 29 - 48124 Ravenna

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X													

TECNICA s.r.l.
Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIVENETO s.r.l.
Via 8/9 Maggio 1848, 70 - 31041 Cornuda (TV)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.

Via Del Commercio 6/A - 29122 Monte Roberto (AN)

Scadenza iscrizione: 30/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TÜV ITALIA s.r.l.

Via Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

TVE s.r.l.
Via Kufstein, 1 - 38121 Trento

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X		X

Univer Italia s.r.l.
Via Cavour 145 - 55011 Altopascio (LU)

Scadenza iscrizione: 10/08/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

V.E.M. s.r.l.
Via Bellini, 5 - 24022 Scanzorosciate (BG)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X						X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l.
Via San Francesco, 117 - 27055 Rivanazzo TERME (PV)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia-Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta												X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Via IX Agosto, 11 - 34170 Gorizia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VEC s.r.l.

Viale Alessandro Volta 12/14R - 50131 Firenze

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VECOS Italia s.r.l.
Strada Ponte del Marchese, 24 - 36100 Vicenza

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X
Trentino Alto Adige	X		X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

VENETA ENGINEERING s.r.l.

Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERICERT s.r.l.

Via L. Masotti, 5 - 48123 Ravenna

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X					
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.
Via Luigi Pellizzo, 39/M - 35124 Padova

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Calabria	X	X	X																
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X	X		X	X											
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X
Toscana	X		X	X			X	X											
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE s.r.l.
Via Luigi Einaudi, 20/c - 61032 Fano (PU)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X

Verimpianti s.r.l.
Via Volturmo, 58 - 00185 Roma

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Verimpresa s.r.l.
Corso Nazionale, 5 - 19126 La Spezia

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIT s.r.l.

Via G. Oberdan, 12/A - 25014 Castenedolo (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vertest S.r.l.

Via della Fricca, 38 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X									

VIEM s.r.l.
Via dei Salesiani, 26 - 95128 Catania

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIR S.r.l.

Via Messina, 244 - 95127 Catania

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR							
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

Via A. Gramsci, 7 - 74014 Laterza (TA)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X			X	X	X	X							X	
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

N18-25 - Garante privacy: NO alla geolocalizzazione dei dipendenti in smart working

Sanzionata dal Garante un'azienda per aver rilevato la posizione geografica di alcuni dipendenti durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile

Si trasmette, per opportuna informativa, la Newsletter n. 534 dell'8 maggio 2025, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha informato di aver sanzionato un'azienda per aver rilevato la posizione geografica dei dipendenti che prestavano la propria attività lavorativa in modalità agile.

Dalle ispezioni è emerso, infatti, che l'azienda si era avvalsa di un'applicazione (Time Relax) tramite la quale, al momento della timbratura in entrata e in uscita da parte di ciascun dipendente, e previo suo consenso alla geolocalizzazione, acquisiva le coordinate geografiche dello smartphone o del pc del dipendente che aveva timbrato, unitamente al suo codice identificativo, alla data e all'ora della timbratura, specificando se in entrata o in uscita.

Ciò al fine di verificare che la posizione geografica dalla quale il personale si trovava a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile fosse corrispondente ad una di quelle indicate all'interno di ciascun accordo individuale in materia di lavoro agile e, stando a quanto dichiarato dall'Azienda, anche a beneficio di esigenze organizzative e produttive, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per il tramite degli strumenti di lavoro.

Sul punto, il Garante ha rilevato che “anche in caso di svolgimento della prestazione in modalità agile, l'impiego di strumenti tecnologici da parte del datore di lavoro, dai quali derivi anche la possibilità di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, può avvenire esclusivamente per il perseguimento delle tassative finalità previste dalla legge, ossia “[...] per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”, nel rispetto delle garanzie procedurali ivi stabilite (art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300). La legge sul lavoro agile, infatti, richiama espressamente i limiti, le condizioni e le procedure di garanzia dell'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (cfr. art. 21 della l. 22 maggio 2017, n. 81).”

Il Garante ha, altresì, precisato che “le diverse esigenze di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore, che pure rientrano nelle prerogative datoriali se perseguite personalmente dal datore di lavoro o attraverso la propria organizzazione gerarchica (artt. 2086 e 2104 c.c.) – non possono invece essere perseguite con strumenti tecnologici a distanza, che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell'attività del lavoratore non consentito dall'ordinamento vigente e dal quadro costituzionale. Tali finalità non risultano, infatti, riconducibili ad alcuna delle tassative finalità selezionate dal legislatore e sopra richiamate (“organizzative e produttive”, “di sicurezza del lavoro” e “di tutela del patrimonio aziendale”), atteso che il controllo a distanza dell'attività lavorativa è consentito dalla legge, nel rispetto delle condizioni di garanzia ivi previste, solo incidentalmente, ossia in occasione del perseguimento di tali legittime finalità, così assumendo un carattere tipicamente indiretto e preterintenzionale”.

In virtù di quanto sopra, il Garante, nel rilevare l'illiceità del trattamento dei dati relativi alla posizione geografica della generalità dei dipendenti in lavoro agile (con successivo utilizzo degli stessi per avviare un procedimento disciplinare), ha sanzionato l'azienda ordinandole di disattivare la funzione di geolocalizzazione dell'applicativo Time Relax nonché di sospendere il procedimento disciplinare a carico della reclamante.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla nota del Garante contenuta nella Newsletter n. 534/2025.

V9-25 - Biennale di Venezia 2025, il settore delle costruzioni fa un passo nel futuro

Umanoidi, robot, intelligenza artificiale e nuove progettualità: il padiglione della filiera Fondamentale guarda al futuro del settore. La presidente dell'Ance, Federica Brancaccio: "Una sfida da vincere tutti insieme". Le dodici sigle della filiera delle costruzioni insieme agli enti bilaterali Formedil e Sanedil a sostegno del progetto speciale Construction Futures

Umanoidi, robot, intelligenza artificiale e nuove progettualità: il padiglione della filiera Fondamentale guarda al futuro del settore. La presidente dell'Ance, Federica Brancaccio: "Una sfida da vincere tutti insieme"

Il futuro delle costruzioni è nell'umanoide che, nella grande gabbia di ferro assemblata con l'impiego della robotica, si muove nello spazio e compie azioni, quasi sospeso fra il sogno e la realtà. È negli edifici che si comportano come sistemi viventi: si adattano, si regolano, evolvono. È nelle risposte costruite attraverso le generazioni, con le conoscenze che creano una catena continua di prove ed errori, simile all'evoluzione naturale. Tuffarsi nel padiglione "Construction Future" della Biennale di Venezia è come un'immersione, a tratti visionaria, nel futuro prossimo venturo. È la prima volta che il mondo delle costruzioni entra da protagonista in uno dei templi dell'architettura mondiale e lo fa attraverso "Fondamentale", la filiera che ha riunito le dodici sigle del settore e gli enti bilaterali, Formedil e Sanedil. Esattamente cinque mesi fa, la Filiera si è presentata ufficialmente lanciando la sua prima campagna di comunicazione con Luca Zingaretti protagonista e regista dello spot "Noi che veniamo da lontano". Ora, con il padiglione alla Biennale, come ha spiegato la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, Fondamentale vuole fare un ulteriore passo in avanti e "guardare lontano". Con un approccio, però, pragmatico e operativo, capace di uscire dal mero perimetro della "progettualità" per offrire soluzioni concrete.

"Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione che dobbiamo imparare a gestire", spiega la presidente dell'Ance nel corso della conferenza stampa organizzata ieri a Venezia, alla quale hanno partecipato il curatore della Biennale di Architettura, Carlo Ratti, il segretario della Fillea Cgil, Antonio Di Franco, il sociologo Derrick de Kerckhove, Daniele Pitteri curatore, per la filiera, del progetto "construction future" e i rappresentanti delle associazioni e degli enti che fanno parte di Fondamentale. La partecipazione alla Biennale è solo il primo step di un percorso più articolato, che ha coinvolto le Università di Shanghai e Zurigo e il MIT di Boston. Con questi tre enti saranno sviluppati, nei prossimi mesi, una serie di progetti di ricerca centrati proprio sul rapporto uomo-macchina, calato nel settore del costruire, dell'abitare, della città e del vivere comunitario.

Del resto, uno dei caratteri più significativi delle installazioni "futuriste" del progetto "Construction Future" è proprio quello di offrire non solo idee suggestive, ma soluzioni concrete. Come i robot umanoidi che, nel futuro prossimo venturo, potranno svolgere lavori ad alto rischio o attività usuranti, contribuendo ad aumentare il livello di sicurezza. O, ancora, algoritmi in grado di generare un progetto da un semplice prompt, che una macchina sarà in grado di realizzare. Per non parlare dell'impatto sociale che le tecnologie robotiche possono avere nel mondo delle costruzioni, anche dal punto di vista giuridico e contrattuale. "Quando si guardano le nuove tecnologie, si può essere architetti o vittime del nostro futuro – spiega Carlo Ratti – e per non essere vittime bisogna sperimentarle e

capire come usarle. Nei prossimi mesi faremo partire dei veri e propri laboratori per studiare soluzioni concrete”.

Per Antonio Di Franco, segretario della Fillea, Fondamentale “coglie anche lo sforzo di raccontare e narrare il nostro settore in maniera diversa, per essere protagonisti del futuro, con un modello evoluto di relazioni industriali che produce sfide condivise. Tutto può essere governato solo se lo facciamo insieme”. Mentre il sociologo De Kerckhove ha sottolineato le caratteristiche dei nuovi saperi digitali, che apriranno nuove frontiere dal punto di vista delle conoscenze e dei capitali cognitivi accumulati negli ultimi decenni.

“Una meravigliosa follia ma anche una realtà, qualcosa di visionario ma anche di concreto – conclude Federica Brancaccio – un processo in grado di dare una spinta importante a un settore dove, secondo un recente sondaggio, più del 50% degli intervistati vuole investire nell’intelligenza artificiale. Confermando come il cantiere sia ancora il luogo più inclusivo del mondo”.

<https://www.youtube.com/watch?v=IKwlu7fROc>

FONDAMENTALE ALLA BIENNALE DI VENEZIA: IL FUTURO DELL'EDILIZIA E' ADATTAMENTO E INNOVAZIONE

*Le dodici sigle della filiera insieme agli enti bilaterali Formedil e Sanedil a sostegno
del progetto speciale Construction Futures*

Adattamento e intelligenza artificiale come leve per cambiare il mondo grazie a un'edilizia responsabile capace di trasformare i luoghi garantendo più benessere e inclusività. E' questo il potente messaggio di **Construction Futures**, il progetto speciale della 19. Mostra Internazionale di Architettura sostenuto da **Fondamentale - la filiera delle costruzioni** che punta **sull'innovazione e la sicurezza**, guarda a un **futuro sostenibile** in sinergia con il **mondo della cultura e della ricerca**.

Le dodici sigle di Fondamentale, dalle imprese, grandi e piccole, agli artigiani, cooperative e sindacati (Ance, Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai, Confapi Aniem, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil) sotto l'egida **degli enti bilaterali del settore, Formedil e Sanedil**, hanno deciso di sostenere in modo unitario e condiviso l'ambizioso **progetto speciale Construction Futures**.

Un vero e proprio **laboratorio sperimentale** di alcuni progetti degli atenei tra i più prestigiosi a livello internazionale (Tongji University, Mit, Eth di Zurigo, Politecnico di Torino), che utilizzano tecnologie innovative e robot umanoidi per offrire nuovi strumenti a supporto dell'uomo. A questi progetti se ne aggiungeranno altri, grazie alla **collaborazione dei gruppi di lavoro** che tutte le sigle aderenti a Fondamentale hanno messo in campo per aprire questa esperienza a studenti, giovani lavoratori e ricercatori.

“Siamo di fronte a **una rivoluzione** che cambierà non solo il lavoro il cantiere ma **ridisegnerà tutto il settore** che diventerà laboratorio di sperimentazione e innovazione per attrarre giovani”, sostengono con convinzione i rappresentanti di Fondamentale.

Una partecipazione e un impegno **illustrati oggi** nel corso **dell'evento "Costruire nel tempo con le Intelligenze"**, che costituisce **il primo di una serie di incontri pubblici** che la filiera delle costruzioni organizza da qui a novembre nell'ambito della Biennale.

Il prossimo appuntamento in programma sarà il 13 giugno sul tema della formazione, una delle priorità assolute d'azione per la filiera così come la salute e il welfare.

All'iniziativa hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle 12 sigle di Fondamentale e ai vertici di Formedil e Sanedil, il sociologo ed esperto di cultura digitale, **Derrick De Kherckhove**, e il curatore della Biennale **Carlo Ratti**.

V10-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 3-2025

Basilicata e Lazio recepiscono la nuova modulistica adeguata al cd. DL “Salva Casa”.

La Puglia vara una legge sull’intelligenza artificiale

Il Bollettino, curato dall’ANCE, mira a fornire informazioni aggiornate e schematiche riguardo alla normativa regionale. Per ciascun provvedimento esaminato, viene, infatti, offerta una sintesi dei contenuti principali e, in determinati casi, il testo completo della norma, qualora risulti di particolare interesse.

Nell’ultimo aggiornamento si segnalano in particolare : Lazio e Basilicata che si sono adeguate alla nuova modulistica edilizia nazionale entro il termine previsto (9 maggio 2025), la Puglia che adottato una legge sull’intelligenza artificiale e le Marche che modificano la disciplina per le costruzioni in zone sismiche recependo anche il DL “Salva Casa”.

Nel Bollettino l’elenco dei provvedimenti normativi pubblicati nel periodo 15/4/2025 – 12/5/2025 con la sintesi del contenuto.

IL BOLLETTINO REGIONALE



 EDIZIONE N. 3/2025

DIREZIONE EDILIZIA E TERRITORIO

Sommario

BASILICATA.....	3
CALABRIA	4
FRIULI VENEZIA GIULIA	5
LAZIO	6
MARCHE	7
PUGLIA	8

BASILICATA

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[D.G.R.. 8/5/2025, n. 246](#)

PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L'ANCI E L'UPI ADOTTATO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2025 (REP. ATTI N. 35/CU) CONCERNENTE LA MODIFICA DELLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA IN MATERIA DI EDILIZIA ADEGUATA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 69/2024 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 105 DEL 2024.

La Basilicata ha adottato la modulistica richiesta dall'Accordo della Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 con il quale è stata adeguata la modulistica in materia di edilizia alle disposizioni di cui al D.L. 69/2024.

CALABRIA

PROTEZIONE CIVILE

[D.G.R. 22/4/2025, n. 160](#)

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

[B.U. R. 6/5/2025, n. 86](#)

In sintesi, le linee guida mirano a **aggiornare la pianificazione** in linea con le nuove normative e **promuovere la sostenibilità** della pianificazione per comuni di ogni dimensione. Le Linee Guida sono rivolte ai Sindaci calabresi e offrono un metodo semplice e adattabile per redigere Piani di Protezione Civile Comunali, tenendo conto delle specificità territoriali e dei rischi. L'obiettivo è uniformare i Piani per facilitare il supporto degli enti superiori e delle strutture operative.

TURISMO – STRUTTURE RICETTIVE

[R..R. 15/4/2025, n. 1](#)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2022, N. 26 "DISCIPLINA DEI MARINA RESORT".

[B.U. R. 16/4/2025, n. 76](#)

Il regolamento stabilisce le procedure e i requisiti per avviare le attività dei "Marina Resort".

TURISMO – STRUTTURE RICETTIVE

[D.dirig.R. 8/4/2025, n. 5111](#)

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE DI CUI ALLA L.R. N. 34/2018.

[B.U. R. 9/04/2025, n. 71](#)

Il decreto risolve la mancanza di indicazioni nella L.R. 34/2018 sulle dimensioni minime delle camere extralberghiere stabilendo che si debbano seguire le regole sulle superfici delle camere d'albergo presenti nell'Allegato A della L.R. 26/1985.

FRIULI VENEZIA GIULIA

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

[I..R. 18/4/2025, n. 6](#)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2007, N. 14 (LEGGE COMUNITARIA 2006).

[B.U. R. 23/4/2025, n. 8](#)

La legge modifica la L.R. 14/2007 per rendere la disciplina delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) uniforme a quella delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) (L.R. 7/2008). Aggiorna inoltre il riferimento normativo europeo, sostituendo la "direttiva 79/409/CEE" con la "direttiva 2009/147/CE".

LAZIO

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[Det R. 9/5/2025, n. G05745](#)

ATTUAZIONE CONFERENZA UNIFICATA DEL 27 MARZO 2025 (REP. ATTI N. 35/CU). MODIFICHE ALLA MODULISTICA EDILIZIA CONCERNENTI LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, IL PERMESSO DI COSTRUIRE, LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE E LA COMUNICAZIONE D'INIZIO LAVORI ASSEVERATA ADOTTATA CON LE DETERMINAZIONI N. G08525 DEL 19 GIUGNO 2017 E N. G12877 DEL 22 SETTEMBRE 2017.

Il Lazio ha adottato la modulistica richiesta dall'Accordo della Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 con il quale è stata adeguata la modulistica in materia di edilizia alle disposizioni di cui al D.L. 69/2024.

MARCHE

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

[L.R. 17/4/2025, n. 4](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N. 1 (NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE)

[B.U. R. 24/4/2025, n. 36](#)

La legge recepisce in particolare il Decreto Salva Casa, introducendo nuove procedure per la sanatoria edilizia, anche per difformità strutturali e variazioni essenziali, e prevedendo controlli a campione sulle relative istanze. Una novità è la possibilità di ottenere l'autorizzazione sismica postuma.

PUGLIA

INNOVAZIONE APERTA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DISPOSIZIONI VARIE

[L R. 14/4/2025, n. 4](#)

MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI INNOVAZIONE APERTA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DISPOSIZIONI VARIE.

[B.U. R. 17/4/2025, n. 31](#)

La legge mira a **promuovere lo sviluppo e l'innovazione tecnologica** nel sistema produttivo della regione, talenti. Per raggiungere questo obiettivo, la legge prevede diverse azioni:

1. **Sostiene lo scambio di conoscenze** tra gli attori della produzione e della ricerca, anche coinvolgendo agenzie regionali e società in house, per favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione.
2. **Promuove collaborazioni e partenariati**, la diffusione delle eccellenze scientifiche e industriali, e la creazione di comunità attive nell'innovazione, in linea con le strategie nazionali ed europee sull'innovazione aperta e la strategia regionale di specializzazione intelligente.
3. **Incoraggia la costituzione di comunità digitali e hub territoriali di innovazione aperta.**
4. **Sostiene la diffusione dell'intelligenza artificiale.**